



Deliberazione n. ¹⁰⁶FRG/2018

Repubblica Italiana

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 15 marzo 2018, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Anna Luisa CARRA	Consigliere
Antonio NENNA	Consigliere
Giuseppe di PIETRO	Primo Referendario - relatore
Sergio VACCARINO	Referendario

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*);

visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il D.P.C.M. n. 66306 del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto il "*Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali*,"



ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n.1, recante *“Misure urgenti in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica”;*

vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.30;

visto il Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, nel testo modificato in data 6 febbraio 2014;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZ.AUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013;

viste le deliberazioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 45/FRG/2014, n. 71/FRG/2014, n. 86/FRG/2014, n. 139/FRG/2015, n. 242/FRG/2015, n. 114/FRG/2016, n. 61/FRG/2017, n. 85/FRG/2017, n. 18/FRG/2018 e n. 47/FRG/2018;

vista la deliberazione n. 18/FRG/2018, adottata da questa Sezione nell'adunanza del 6 febbraio 2018, con la quale è stato fissato il termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione relativa ai rendiconti dei Gruppi parlamentari - XVI legislatura - dell'Assemblea Regionale Siciliana, per l'esercizio compreso tra il 1° gennaio ed il 14 dicembre 2017;

vista la richiesta di deferimento dell'Ufficio I (C.C. 71490832 del 9 marzo 2018), per l'esame collegiale, in adunanza pubblica, dei rendiconti dei Gruppi parlamentari della XVI legislatura per l'esercizio 2017;

vista l'ordinanza n. 111/2018/Contr. del 9 marzo 2018, con la quale è stata convocata l'odierna adunanza per l'esame dei rendiconti dei Gruppi parlamentari - XVI legislatura - dell'Assemblea Regionale Siciliana, per la pronuncia in esito alle integrazioni documentali pervenute a seguito della citata deliberazione n. 18/FRG/2018;

udito, all'odierna adunanza, il relatore Primo referendario Giuseppe di Pietro;

uditi, per i Gruppi parlamentari, i Presidenti o i loro delegati: on. Cancellieri Giovanni Carlo (Movimento Cinque Stelle); on. Cordaro Salvatore (Grande Sud – PID Cantiere Popolare verso Forza Italia); on. Anselmo Alice (Partito Democratico); on. D'Asero Antonino (Alternativa Popolare – Centristi per Micari); on. Giovanni Di Mauro (Partito dei Siciliani - MPA); on. Marco Falcone (Forza Italia); on. Santi Formica (#Diventerà Bellissima); on. Edmondo Tamajo, quale delegato dell'on. Picciolo Giuseppe (Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura); on. Coltraro Giambattista (Sicilia Democratica); on. Lentini

Salvatore (Gruppo Misto); on. Venturino Antonio (Arcipelago Sicilia. Movimento dei Territori. Micari Presidente);

ritenuto, nella camera di consiglio del 15 marzo 2018, che in base alla documentazione complessivamente trasmessa possano essere dichiarate regolari le spese effettuate dai seguenti Gruppi parlamentari per l'esercizio finanziario compreso tra il 1° gennaio ed il 14 dicembre 2017, con esclusione delle somme a fianco indicate, per le motivazioni esposte nell'unita relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione:

	GRUPPO PARLAMENTARE	ESITO CONTROLLO	SPESE IRREGOLARI
1	Movimento Cinque Stelle	rendiconto regolare	-
2	Partito Socialista Italiano - PSE	rendiconto regolare	-
3	Grande Sud - PID Cantiere Popolare verso Forza Italia	rendiconto regolare	-
4	Partito Democratico	rendiconto regolare	-
5	Alternativa Popolare – Centristi per Micari	rendiconto regolare	-
6	U.D.C. Unione di Centro – Rete Democratica – Sicilia Vera	rendiconto regolare	-
7	Partito dei siciliani – MPA	spesa irregolare per	€ 2.715,19
8	Forza Italia	rendiconto regolare	-
9	#Diventerà Bellissima	rendiconto regolare	-
10	Patto dei Democratici per le Riforme - Sicilia Futura	rendiconto regolare	-
11	Sicilia democratica	rendiconto regolare	-
12	Gruppo Misto	rendiconto regolare	-
13	Centristi per Micari	rendiconto regolare	-
14	Arcipelago Sicilia. Movimento dei Territori. Micari Presidente	rendiconto regolare	-
		TOTALE SPESE IRREGOLARI	€ 2.715,19

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013, darsi corso alla comunicazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.



approva l'unita relazione, con la quale la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana – riferisce all'Assemblea Regionale Siciliana il risultato del controllo eseguito sui rendiconti dei Gruppi parlamentari della XVI legislatura per l'esercizio finanziario 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

Dispone che i rendiconti dei Gruppi parlamentari, muniti del visto della Corte, vengano trasmessi in allegato alla presente deliberazione e all'annessa relazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne curerà la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'art. 25 *quater*, comma 6, del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Palermo, 15 marzo 2018.

IL RELATORE

(Giuseppe di Pietro)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)



Depositato in Segreteria il 10 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SUI RENDICONTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DELL'A.R.S. – XVI LEGISLATURA - PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1 GENNAIO – 14 DICEMBRE 2017.

Sommario: § 1. *La presentazione dei rendiconti. Il caso del gruppo parlamentare "Il Megafono – Lista Crocetta"*. § 2. *Il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento. Le indicazioni della Corte Costituzionale.* § 3. *Modalità di esercizio del controllo; criteri e regole tecniche.* § 4. *La natura giuridica dei gruppi parlamentari. Considerazioni di carattere generale.* § 5. *I rendiconti dei gruppi parlamentari della XVI legislatura per l'esercizio finanziario 2017: profili di carattere generale. L'inammissibilità di una pluralità di rendiconti.* § 6. *L'erronea contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie avvenute in data successiva alla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto suppletivo. La restituzione dei beni durevoli.* § 7. *L'alterazione dei modelli di rendiconto.* § 8. *La contabilizzazione delle operazioni di giroconto.* § 9. *I rapporti di lavoro. I dipendenti di cui al D.P.A. n. 46 del 2013.* § 10. *Esiti del controllo.* § 11. *Conclusioni.*

§ 1. *La presentazione dei rendiconti: oggetto e termini. Il caso del gruppo parlamentare "Il Megafono – Lista Crocetta"*.

Il 18 gennaio 2018, con nota n. 87/Gab., il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana ha trasmesso a questa Sezione di controllo, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, come convertito nella legge n. 213 del 2012, nonché del comma 7 dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S., i rendiconti della gestione dei contributi ricevuti per l'esercizio 2017 dai seguenti Gruppi Parlamentari della XVI legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana:

- 1) Movimento Cinque stelle;
- 2) Partito Socialista Italiano – PSE;
- 3) Grande Sud – PID Cantiere Popolare verso Forza Italia;
- 4) Partito Democratico;

- 5) Alternativa Popolare – Centristi per Micari;
- 6) U.D.C. Unione di centro – Rete Democratica- Sicilia Vera;
- 7) Partito dei Siciliani – MPA;
- 8) Forza Italia;
- 9) # Diventerà Bellissima;
- 10) Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura;
- 11) Sicilia Democratica;
- 12) Gruppo Misto;
- 13) Centristi per Micari;
- 14) Arcipelago Sicilia. Movimento dei Territori. Micari Presidente.

I rendiconti non riguardano l'intero anno solare 2017, ma soltanto il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 14 dicembre, in quanto, a seguito del termine della legislatura, i Gruppi hanno cessato di esistere il 14 dicembre, cioè il giorno antecedente alla prima riunione della nuova Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 23 febbraio 1972.

I rendiconti sono stati trasmessi al Presidente dell'A.R.S. entro trenta giorni, invece che entro il termine ordinario di quarantacinque giorni, poiché, a norma del comma 7 dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S., “a fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo per qualsiasi causa”, “la presentazione del rendiconto avviene entro trenta giorni dalla data dell'evento e a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del Gruppo”. Nel caso in esame, i rendiconti sono stati presentati al Presidente dell'A.R.S. entro i trenta giorni successivi allo scioglimento, avvenuto per l'appunto il 14 dicembre 2017, ovverosia il giorno antecedente alla prima riunione della nuova Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 23 febbraio 1972. Entro i cinque giorni successivi, il Presidente dell'Assemblea li ha trasmessi alla Sezione di controllo della Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto del comma 5 dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S. e del comma 10 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, come convertito *ex lege* n. 213 del 2012.

Non è pervenuto, invece, il rendiconto del gruppo parlamentare “Il Megafono – Lista Crocetta”, in quanto, come si evince dalla nota del Capo di Gabinetto dell'A.R.S. n. 138/Gab. del 24 gennaio 2018, trasmessa ad integrazione della precedente nota n. 87/Gab. del 18 gennaio 2018, la sua costituzione è stata annunciata nella seduta di Aula n. 451 del 19 settembre 2017, ma non si è mai proceduto all'elezione del Presidente, né ad altri atti, né al trasferimento dei

contributi da parte dell'A.R.S., sicché il Gruppo non è mai stato operativo e non sono mai state registrate movimentazioni di denaro, né in entrata né in uscita. Tutte queste circostanze dimostrano inequivocabilmente l'assoluta mancanza di operatività del Gruppo e il carattere meramente formale dell'annuncio in Aula della sua costituzione.

Il 6 febbraio 2018, con la deliberazione n. 18/FRG/2018, questa Sezione di controllo ha fissato il termine di venti giorni, per l'eventuale regolarizzazione della documentazione trasmessa, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012.

Come si desume dalla nota del Capo di Gabinetto della Presidenza dell'A.R.S. n. 325/GAB. del 26 febbraio 2018, tutti i Gruppi, ad eccezione di Forza Italia e di Alternativa Popolare – Centristi per Micari, hanno trasmesso le integrazioni documentali alla Presidenza entro il termine di venti giorni; entro i cinque giorni successivi, peraltro prorogati *ex lege* al primo giorno successivo non festivo, gli atti depositati da tutti i Gruppi sono stati nuovamente inviati all'Ufficio di controllo (v. nota n. 329/Gab. del 27.2.2018 e nota n. 362/Gab. del 5.3.2018).

Si ritiene che il deposito delle integrazioni documentali da parte dei gruppi Forza Italia ed Alternativa Popolare – Centristi per Micari non sia tardivo e non dia luogo ad una pronuncia di irregolarità di tutte le spese, in quanto nella Regione siciliana il termine da prendere in considerazione a tal fine, in virtù della norma specifica di cui al comma 5 dell'art. 25 – *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S., non è *sic et simpliciter* quello concesso dalla Sezione di controllo, ma quello complessivo derivante dal computo dei giorni fissati per la regolarizzazione ex art. 1 del D. L. n. 174 del 2012 e degli ulteriori cinque giorni a disposizione della Presidenza dell'Assemblea. In altri termini, non rileva tanto il tempestivo deposito delle integrazioni presso la Presidenza (peraltro sempre auspicabile), entro il termine di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 174 del 2012, quanto il successivo deposito presso gli uffici della Corte dei conti, entro l'ulteriore termine di cinque giorni.

Ne consegue che, nel caso in esame, tutte le integrazioni documentali sono pervenute all'Ufficio di controllo tempestivamente, entro il termine previsto dal combinato disposto del comma 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012 e del comma 5 dell'art. 25 – *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S.

Acquisite le integrazioni documentali, all'adunanza del 15 marzo 2018, si è proceduto alla discussione.

§ 2. *Il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento. Le indicazioni della Corte Costituzionale.*

Come già sottolineato da questa Sezione di controllo con le deliberazioni n. 45/FRG/2014, n. 71/FRG/2014, n. 86/FRG/2014, n. 139/FRG/2015, n. 242/FRG/2015, n. 114/FRG/2016, n. 61/FRG/2017, n. 85/FRG/2017, n. 18/FRG/2018 e n. 47/FRG/2018, l'art 1, comma 9, del D.L. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, ha prescritto l'approvazione per ciascun gruppo consiliare di un rendiconto annuale della gestione dei contributi trasferiti dal Consiglio regionale, facenti carico sul bilancio di quest'ultimo, strutturato secondo le linee guida dettate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le linee guida sono state approvate dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Nel successivo comma 10, è stato previsto il controllo sui rendiconti della gestione finanziaria annuale dei gruppi da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, secondo un procedimento scandito in varie fasi ed entro precisi limiti temporali. Il rendiconto, infatti, una volta approvato, viene trasmesso dal gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo inoltra al Presidente della Regione per l'invio alla competente Sezione regionale di controllo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Regione siciliana ha proceduto all'adeguamento della propria normativa con gli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2014, recante "*Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento delle spese relative ai costi della politica*", nonché con le modifiche apportate al regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana dagli artt. 25 bis, 25 ter e 25 quater: ciascun gruppo, che in Sicilia assume la qualificazione di "parlamentare", entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, invia il rendiconto di esercizio al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per l'esame di competenza, ai sensi del comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, come convertito *ex lege* n. 213 del 2012.

Come accennato in precedenza, invece, "a fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo per qualsiasi causa", "la presentazione del rendiconto avviene entro trenta giorni dalla data dell'evento e a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del Gruppo".

Onde garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea e, unitamente alla delibera della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti attestante la regolarità del rendiconto, nel sito *internet* dell'Assemblea.

La Sezione del controllo è tenuta a pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto entro trenta giorni dal ricevimento con apposita delibera, da trasmettersi al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne cura la pubblicazione.

A norma dell'art. 1, comma 11, del decreto - legge in esame, qualora a seguito dell'esame compiuto la Sezione del controllo riscontri che il rendiconto o la documentazione esibita non siano conformi alle prescrizioni normative, è tenuta a darne comunicazione con propria delibera da trasmettere al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, affinché i gruppi interessati possano procedere alla regolarizzazione entro il termine fissato dalla Sezione stessa, non superiore a trenta giorni. Durante questo periodo, il termine per la pronuncia definitiva della Corte rimane sospeso.

Con la deliberazione n. 12/2013, citata nelle premesse, la Sezione delle Autonomie della Corte ha fornito orientamenti interpretativi di carattere generale.

Alla luce dei principi espressi nella deliberazione, il controllo deve riguardare non solo la regolarità contabile del conto, intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza e l'adeguatezza nella rappresentazione dei fatti di gestione, ma anche *l'inerenza della spesa all'attività del gruppo parlamentare*, in quanto l'impiego delle risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai gruppi.

Con la sentenza n. 39 del 2014, la Corte Costituzionale ha chiarito che il sindacato della Corte dei conti assume come parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, è esterno, di natura documentale e si estende alla verifica dello "effettivo impiego" delle somme. Peraltro, come verrà chiarito nel prosieguo, la qualificazione del controllo come di natura meramente documentale è stata sostanzialmente superata dalla giurisprudenza costituzionale successiva, confermata, da ultimo, con la recente sentenza n. 10 del 2017.

Il Giudice delle leggi, con la prima pronuncia del 2014, nel dichiarare l'illegittimità delle norme che prevedevano la trasmissione dei rendiconti per il tramite del Presidente della Giunta invece che del Presidente del Consiglio regionale, ha sostanzialmente proceduto ad inquadrare la disciplina dei controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari nell'ambito di quel rapporto di

ausiliarietà che “costantemente” connota le attribuzioni della Corte dei conti “nei confronti delle assemblee elettive, anche in specifico riferimento alle autonomie speciali”, “specie nell’esercizio delle funzioni di controllo referto” (sent. n. 39 del 2014, in motivazione, § 6.3.9.5).

L’esame della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari si iscrive nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica allargata e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (§ 6.3.9); in relazione all’incidenza che assume indirettamente sulle risultanze del bilancio regionale, rappresenta un’attività ausiliaria di natura collaborativa nei confronti delle assemblee elettive e delle sottostanti collettività regionali” (§ 6.3.9.2).

In quest’ottica, è agevole comprendere come il controllo sia finalizzato ad “assicurare la *corretta rilevazione* dei fatti di gestione e la *regolare tenuta* della contabilità” e, per altro verso, come consista in una “analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi” (§ 6.3.9.2).

Proprio perché si tratta di un controllo di natura collaborativa, che si sostanzia in un referto nei confronti delle assemblee elettive, il fondamentale parametro di riferimento è rappresentato dalla “conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza” (*ibidem*, § 6.3.9.2) e ai criteri esplicitati nelle relative “linee – guida”, recepite con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Il D.P.C.M. in esame non ha “contenuto normativo”, giacché si limita “ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari”, necessarie a “consentire la corretta raffrontabilità dei conti”. A sua volta, la “codificazione di parametri standardizzati” è “funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente, così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica” (§ 6.3.9.3).

“Con la natura collaborativa del controllo, non contrasta invece l’obbligo di restituzione delle somme spese in maniera non regolare, che costituisce un “principio generale delle norme di contabilità pubblica”, “discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione” ed è “strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico, in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari”. La previsione, per il vero, conferma

ulteriormente il “nesso di ausiliarietà” della Corte dei conti nei confronti delle assemblee elettive, in quanto l’obbligo di restituzione “è circoscritto” alle “somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale” (§ 6.3.9.6).

La configurazione del controllo sui rendiconti come di natura “meramente documentale ed esterna” è stata rivista in un’ottica maggiormente sostanzialistica e più attenta ai profili dell’effettività e dell’incisività delle verifiche, con parecchi tra i successivi arresti della giurisprudenza costituzionale.

Con la sentenza n. 263 del 2014, la Corte Costituzionale ha chiarito che il controllo di regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari, effettuato alla luce dei criteri di veridicità e correttezza della spesa di cui all’art. 1 dell’Allegato A al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, “se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile (...) della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”. Si è, pertanto, accentuato l’aspetto “sostanziale” della verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali, senza operare più alcun riferimento esplicito alla natura meramente “documentale” del controllo.

Il percorso evolutivo, tracciato dalla sentenza n. 263 del 2014 e proseguito con le pronunce n. 104 e n. 260 del 2016, è stato ribadito, da ultimo, con la sentenza n. 10 del 2017, con la quale la Corte Costituzionale dà atto d’aver “più volte evidenziato che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida”. In particolare, “tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 menziona la “veridicità e correttezza delle spese”, con l’ulteriore puntualizzazione che “ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014)”. Sulla base di queste premesse, “il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”.

Pertanto, se appare innegabile che l’esclusione del sindacato di merito delle scelte discrezionali resti un elemento centrale nella ricostruzione del controllo della Corte dei conti sui

rendiconti dei gruppi consiliari, si deve registrare, tuttavia, la scomparsa del riferimento alla sua natura meramente “documentale” e, di contro, l’accentuazione dell’aspetto “sostanziale” della necessaria verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali. Questa caratteristica del controllo viene saldamente ancorata, da un lato, ai principi generali che regolano l’attività della Corte dei conti di verifica della rendicontazione contabile e, dall’altro, al dato positivo costituito dai criteri di “veridicità” e “correttezza” della spesa contenuti nelle linee – guida, che assumono così valenza di criteri di legalità sostanziale e non più natura meramente “tecnica”, come originariamente ipotizzato nella sentenza n. 39 del 2014.

§ 3. Modalità di esercizio del controllo; criteri e regole tecniche.

Venendo all’esame delle modalità di esercizio del controllo della Corte dei conti, le linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come accennato in precedenza, sono state recepite con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Il testo contiene “i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari”, necessarie a “consentire la corretta raffrontabilità dei conti” (Corte Cost., sent. n. 39 del 2014), benché in un’ottica di maggiore legalità sostanziale (sent. n. 10 del 2017).

I criteri generali sono quelli della veridicità e della correttezza, ai quali deve corrispondere “ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari” (art. 1, comma 1).

“La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute” (comma 2), mentre “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo; b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi; c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente,

per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti; d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*" (comma 3).

La Regione siciliana ha adeguato la propria normativa alle suddette disposizioni con la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, recante "*Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento delle spese relative ai costi della politica*" e, segnatamente, la disciplina del "*Contributo in favore dei gruppi parlamentari per le spese di funzionamento*" (art. 6) e del "*Contributo in favore dei gruppi parlamentari per le spese del personale*" (art. 7).

In forza dell'art. 6 in esame, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività dei gruppi parlamentari, l'A.R.S., secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio regolamento interno, assicura loro un contributo complessivo annuo per le spese di funzionamento, rappresentanza, aggiornamento, documentazione, riconducibili agli scopi istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana, ripartito tra i gruppi parlamentari in ragione del numero dei loro componenti; assicura, altresì, una dotazione strumentale, logistica e di servizi di supporto adeguata e funzionale all'attività istituzionale dei gruppi stessi.

All'art. 7, il legislatore regionale disciplina - a decorrere dalla legislatura successiva - la corresponsione del contributo per le spese di personale, erogato annualmente dall'A.R.S. ai Gruppi, da calcolarsi "in misura comunque non superiore all'importo determinato moltiplicando il numero dei deputati componenti del gruppo per il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente".

La norma, tuttavia, per la legislatura in corso, fa salvi "i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge", mentre, con disposizione transitoria recata dal successivo art. 8, valevole per la parte residua della XVI legislatura, "la garanzia dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque assicurata nel rispetto delle previsioni e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni interne dell'Assemblea Regionale Siciliana e della relativa spesa autorizzata nell'ambito delle corrispondenti previsioni dei capitoli I e VI del bilancio interno dell'Assemblea Regionale Siciliana".

Gli artt. 7 e 8 sono stati successivamente integrati dagli artt. 74 e 76 della legge regionale n. 9 del 2015. L'art. 74, di interpretazione autentica del predetto art. 7, ne ha escluso l'applicazione "per i soggetti già regolamentati (...) da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana", mentre l'art. 76 ha dettato disposizioni integrative e correttive dell'art. 8 della legge n. 1 del 2014.

Con l'articolo 8 *bis*, introdotto nel *corpus* della legge n. 1 del 2014 dalla successiva legge regionale n. 30 del 28 dicembre 2015, sono state infine dettate ulteriori norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari, aventi ad oggetto l'imputazione degli oneri per il pagamento dell'IRAP e l'implementazione dei contributi "sino al soddisfacimento del costo complessivo relativo all'IRAP", "dovuta per la XVI legislatura per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale n. 9/2015", ovvero sia con "i soggetti già regolamentati (...) da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana" (art. 74, comma 1), nonché con "i soggetti con contratto in essere secondo le previsioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 1/2014, purché già contrattualizzati presso i Gruppi parlamentari alla data di entrata in vigore del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (...), a condizione che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro coi Gruppi parlamentari (...) nel corso della precedente legislatura" (art. 74, comma 2).

Il legislatore regionale, inoltre, ha apportato alcune modifiche al regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, con gli artt. 25 *bis*, 25 *ter* e 25 *quater*: ciascun Gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, invia il rendiconto di esercizio al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rendiconto, ai sensi dell'art. 25 *quater*, è "strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174", "volto ad assicurare (...) la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo".

I commi successivi dell'art. 25 *quater* riprendono il contenuto del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, prevedendo che il rendiconto debba evidenziare "le risorse trasferite dall'Assemblea, con l'indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati" (comma 2); che le spese debbano essere autorizzate dal Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento debba provvedere il Vicepresidente, che l'autorizzazione alla spesa debba essere conservata unitamente alla documentazione contabile (comma 3); che la veridicità e la correttezza delle spese sostenute, "in conformità alla vigente normativa", siano "attestate dal presidente del gruppo, che ne sottoscrive il rendiconto" (comma 4).

§ 4. La natura giuridica dei gruppi parlamentari. Considerazioni di carattere generale.

I gruppi consiliari, che in Sicilia assumono la qualificazione di “parlamentari” in virtù delle previsioni specifiche dello Statuto, hanno una duplice natura giuridica, giacché costituiscono “organi del consiglio” (in Sicilia, Assemblea Regionale Siciliana) e “proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale”, ovvero “uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio” (Corte Cost., sent. n. 39 del 2014, § 6.3.9.7).

In dottrina, i gruppi parlamentari sono stati qualificati talora come organi dei partiti politici, talaltra come organi delle Camere, o come organi insieme dello Stato e del partito politico. Secondo la tesi più diffusa, hanno natura di associazioni non riconosciute a rilevanza pubblicistica, che svolgono attività nell’interesse delle assemblee elettive e dei partiti, ma in assoluta indipendenza.

La Corte Costituzionale, pronunciandosi proprio sui gruppi consiliari delle regioni, ne ha valorizzato il profilo pubblicistico, definendoli come “organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell’ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari all’elezione dei consiglieri”. Ha chiarito che essi “contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all’attività dell’assemblea”, “curando l’elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica” (Corte Cost., sent. n. 187 del 1990; in termini analoghi, Corte Cost., sent. n. 1130 del 1988). Con la sentenza n. 39 del 2014, la Corte li ha definiti come “organi del consiglio” e come “proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale”, ribadendone ulteriormente la natura ambivalente.

La Corte di Cassazione, esaminando la questione *sub specie* dei rapporti giuridici instaurati con i terzi, ha effettuato un’analisi ancora più puntuale, distinguendo “due piani di attività: uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento”, l’altro “più strettamente politico, che concerne il rapporto, molto stretto ed in ultima analisi di subordinazione, del singolo gruppo con il partito di riferimento; né avverso tale secondo profilo potrebbe utilmente invocarsi l’esistenza del c.d. Gruppo misto, atteso che quest’ultimo viene prevalentemente qualificato come un mero espediente tecnico usato per consentire ai deputati non legati a gruppi o che non raggiungano il numero minimo prescritto, di partecipare ai lavori

delle Camere a parità con gli altri membri”. In riferimento “a tale secondo piano di attività, i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, ai quali va riconosciuta la qualità di soggetti privati” e, precisamente, di associazioni non riconosciute (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 3335 del 19 febbraio 2004).

I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari delle regioni hanno dunque natura giuridica di associazioni non riconosciute e rappresentano un essenziale momento di raccordo istituzionale, tra le formazioni politiche di cui sono espressione e le assemblee elettive.

E’ opinione condivisa che i gruppi abbiano durata strutturalmente limitata nel tempo. Sono, come afferma la Corte Costituzionale, “proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale”; ma lo sono in *quella* determinata assemblea regionale e, pertanto, non hanno carattere stabile. Proprio perché sono “organi del consiglio”, cessano inevitabilmente di esistere allo scioglimento del consiglio stesso e dunque, al più tardi, al termine della legislatura.

Può esservi continuità politica tra i gruppi di più legislature, ma sul piano giuridico si tratta di libere associazioni non riconosciute che, qualora non si sciogliono prima per libera scelta, operano fino al termine della legislatura o fino all’eventuale scioglimento anticipato dell’assemblea. Diversamente argomentando, i gruppi non sarebbero più organi delle assemblee elettive, ma diverrebbero organi stabili dei partiti politici, ad appartenenza necessaria, con innegabile pregiudizio per la libertà associativa dei parlamentari o dei consiglieri.

Al sistema non fa eccezione il gruppo misto, che costituisce, come accennato, “un mero espediente tecnico usato per consentire ai deputati non legati a gruppi o che non raggiungano il numero minimo prescritto, di partecipare ai lavori” delle assemblee elettive “a parità con gli altri membri” (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 3335 del 19 febbraio 2004).

Nel sistema, un gruppo misto non solo non è indefettibile, ma non ha neppure continuità politica con quelli delle legislature precedenti, sicché *a fortiori* non appare ravvisabile una vera e propria continuità giuridica.

È dunque incontestabile che tutti i gruppi parlamentari, senza eccezione alcuna, abbiano una durata ontologicamente limitata nel tempo e coincidente, nella sua massima estensione, con la durata della legislatura nella quale si vanno a costituire (nello stesso senso, v. delib. n. 71/2014/FRG della Sezione di controllo per la Regione siciliana).

Ne consegue che le somme ricevute a carico del bilancio regionale, qualora non vengano spese, devono essere restituite all’Assemblea. La tesi trova conferma testuale nell’art. 25 *quater* del Regolamento interno dell’A.R.S., secondo il quale, a fine legislatura o in caso di scioglimento

di un Gruppo per qualsiasi causa, “eventuali avanzi di gestione certificati con la presentazione del rendiconto” devono essere “restituiti all’Assemblea” (comma 7°).

La durata dei gruppi parlamentari, strutturalmente limitata nel tempo, comporta una serie di conseguenze di carattere applicativo.

In primo luogo, le obbligazioni contratte da un gruppo non possono gravare sulle compagini che si vanno a formare nelle legislature successive, benché abbiano la medesima estrazione politica e costituiscano, di fatto, proiezione dello stesso partito nel consiglio regionale.

Delle obbligazioni, risponde unicamente il gruppo parlamentare che le ha contratte, con i fondi a disposizione per la legislatura nella quale viene ad esistenza. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 38 del codice civile, rispondono anche coloro che hanno agito in nome e per conto del gruppo, anche dopo il suo scioglimento.

Tuttavia, in sede di prima applicazione della nuova disciplina normativa, le Sezioni riunite giurisdizionali della Corte dei conti, in speciale composizione, con la sentenza n. 7/2015/EL, pur avallando il principio generale enunciato con la citata deliberazione n. 71/FRG/2014 e ribadito in questa sede, hanno precisato che, in considerazione dell’incertezza del quadro normativo esistente all’epoca dello scioglimento della XV legislatura, “solo a partire dalla legislatura successiva alle intervenute modifiche regolamentari del 6 febbraio 2014 sarà possibile distinguere con chiarezza la gestione patrimoniale dei gruppi parlamentari espressione della stessa forza politica, appartenenti a legislature diverse”.

Pertanto, in ottemperanza all’indirizzo delle Sezioni riunite, sostanzialmente modificativo delle conclusioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana, nel corso della presente legislatura non è possibile contestare l’irregolarità delle spese effettuate per definire posizioni debitorie relative alle legislature precedenti.

Per la XVII legislatura, il problema dovrebbe trovare soluzione a monte, in quanto tutte le pendenze ascrivibili a quelle precedenti dovrebbero trovare definizione nella fase liquidatoria ed evidenza contabile nei rendiconti suppletivi. Ne consegue che, per la prossima legislatura, non saranno più considerate regolari le spese derivanti da posizioni debitorie o contenziosi dei Gruppi di analoga matrice politica costituitisi nelle legislature precedenti.

Nel rendiconto del 2017, sono state registrate spese derivanti da posizioni debitorie o contenziosi dei gruppi di analoga matrice politica della legislatura precedente. L’Ufficio di controllo, correttamente, a causa dell’orientamento delle Sezioni riunite, non ha contestato la regolarità delle spese in questione, ove adeguatamente documentate.

Una seconda conseguenza applicativa attiene alla qualificazione e alla disciplina dei rapporti di lavoro.

Il “datore di lavoro” del personale chiamato a prestare attività lavorativa presso i gruppi parlamentari è il gruppo stesso (non già l’assemblea parlamentare), che agisce, nella persona del presidente, sulla scorta delle disposizioni civilistiche che disciplinano la rappresentanza delle associazioni non riconosciute.

Da ciò consegue che, all’inizio di ogni legislatura, ogni gruppo parlamentare si atteggia come “nuovo” e “diverso” datore di lavoro, con il precipuo onere - laddove volesse avvalersi dell’attività di dipendenti privati – di stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro secondo le disposizioni di legge vigenti, con gli annessi adempimenti previdenziali e fiscali.

I contratti di lavoro sono ontologicamente “temporanei” e cessano, normalmente, con la fine della legislatura, che fa venir meno l’esistenza del gruppo, salvo cessazione per altra causa di scioglimento del gruppo parlamentare; l’eventuale dizione “a tempo indeterminato” non ne muta la natura temporanea, ma rileva soltanto sotto il profilo delle modalità di recesso.

Proprio perché i gruppi sono associazioni private che si inscrivono all’interno dei rapporti politici tra il partito di riferimento e l’Assemblea elettiva, i contratti di lavoro assumono, inevitabilmente, natura fiduciaria; né risulta dagli atti – nelle fattispecie all’esame della Sezione - che siano mai state effettuate procedure selettive di alcun tipo per l’individuazione del personale.

La fiduciarità del rapporto di lavoro ne implica, inevitabilmente, la temporaneità, in quanto allo scioglimento del gruppo non può che conseguire il venir meno del datore di lavoro e dei rapporti lavorativi allo stesso fiduciarmente ricondotti. Ciò perché la fiduciarità si configura come scelta discrezionale legata alle persone fisiche componenti *pro - tempore* del gruppo parlamentare, non già all’identità politica nella quale esso si iscrive.

La temporaneità risulta comprovata dalla liquidazione del T.F.R. alla fine della legislatura da parte dei gruppi parlamentari, in conformità alle disposizioni della presidenza dell’A.R.S. che si sono andate susseguendo negli anni, secondo le quali ciascun gruppo avrebbe dovuto prevedere *“in ogni atto impegnativo, anche di natura contrattuale, afferente i rapporti di lavoro (...) la clausola di vincolatività esclusivamente nei limiti temporali della legislatura e, comunque, dell’esistenza in vita del gruppo medesimo”*, nonché *“provvedere ad accantonare il TFR maturato dal personale in servizio alla fine di ogni anno e ad erogarlo alla fine della legislatura o in caso di cessazione del gruppo stesso (...)”*. In caso di mancata osservanza di tale obbligo, il 50 per

cento del contributo unificato spettante è sospeso fino a quando sarà regolarizzata la posizione” (D.P.A. n. 567 del 10 aprile 2010).

In tale quadro ordinamentale si inscrivono le disposizioni transitorie recate dagli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 1 del 2014, che prevedono la garanzia dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge (17 gennaio 2014), per tutta la durata della XVI legislatura. L’art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, di interpretazione autentica del predetto art. 7, ne ha successivamente escluso l’applicazione “per i soggetti già regolamentati (...) da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana”, mentre l’art. 76 della stessa legge ha dettato disposizioni integrative e correttive dell’art. 8 della legge regionale n. 1 del 2014.

Sono state delineate e configurate, così, due categorie diverse di lavoratori, che pongono problematiche differenti; in questa sede, ci si occuperà in maniera specifica soltanto dei dipendenti di cui al D.P.A. n. 46 del 2013 ed all’art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, in quanto l’art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014 è applicabile soltanto a decorrere dalla XVII legislatura (v. *infra*, § 9).

§ 5. I rendiconti dei gruppi parlamentari della XVI legislatura per l’esercizio finanziario 2017: profili di carattere generale. L’inammissibilità di una pluralità di rendiconti.

Il 6 febbraio 2018, con la deliberazione n. 18/FRG/2018, questa Sezione di controllo ha fissato il termine di venti giorni, per l’eventuale regolarizzazione della documentazione trasmessa, ai sensi del comma 11 dell’art. 1 del D.L. n. 174 del 2012.

A seguito delle integrazioni documentali, depositate alla Presidenza dell’A.R.S. e pervenute all’Ufficio di controllo in data 5 marzo 2018, entro l’ulteriore termine di cinque giorni ex art. 25 quater, comma 5, del Regolamento interno dell’Assemblea, si ritiene che permangano alcuni profili problematici, analiticamente descritti nell’allegata relazione e nelle relative schede elaborate per ciascun Gruppo parlamentare.

Le osservazioni oggetto del deferimento sono state trasmesse all’Assemblea Regionale Siciliana e sulle stesse si è instaurato il contraddittorio, all’odierna adunanza, con i Presidenti dei Gruppi, che hanno spiegato argomentazioni orali e, in alcuni casi, depositato memorie o documenti.

Nella fase istruttoria, erano state rilevate alcune criticità di carattere generale, che riguardavano tutti o parte dei Gruppi e, talora, il contesto normativo di riferimento. In questa sede, ci si soffermerà sulle criticità di carattere generale, mentre per le contestazioni relative ai singoli Gruppi si fa rinvio alle schede allegate.

In via preliminare, occorre premettere che, nel corso del 2017, vi sono stati dei mutamenti di denominazione per alcuni Gruppi. In particolare, “Alternativa Popolare – Centristi per Micari” costituisce la nuova denominazione del gruppo “Nuovo Centro Destra”, che dapprima aveva cambiato il nome in “Alternativa Popolare” (come comunicato in Aula nella seduta n. 420 del 20.4.2017), mentre successivamente è divenuto “Alternativa Popolare – Centristi per Micari” (seduta n. 451 del 19.9.2017). Del pari, il gruppo “Lista Musumeci verso Forza Italia” ha assunto il nome di “#Diventerà Bellissima” (seduta n. 451 del 19.9.2017), mentre i “Centristi per la Sicilia” hanno assunto la nuova denominazione di “Centristi per Micari” (seduta n. 451 del 19.9.2017).

In tutti questi casi, come si desume dalla nota del Segretario Generale dell’A.R.S. n. 8195 del 15.11.2017 (prot. cc n. 10518, in pari data), non si è trattato dello scioglimento del Gruppo precedente e della ricostituzione dei parlamentari in una nuova e diversa compagine, ma di un mero mutamento di denominazione. Se si fosse trattato dello scioglimento dei vecchi gruppi “Nuovo centro Destra”, “Lista Musumeci verso Forza Italia” e “Centristi per la Sicilia”, sarebbe stato necessario presentare i relativi rendiconti, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 e fino alle relative date di scioglimento, entro i termini di legge.

Sempre in via preliminare occorre osservare, altresì, che alcuni Gruppi si sono costituiti *ex novo* nel corso dell’esercizio finanziario 2017; si tratta, in particolare, dei gruppi “U.D.C. Unione di Centro – Rete Democratica – Sicilia Vera” (all. 6) ed “Arcipelago Sicilia. Movimento dei Territori. Micari Presidente” (all. 14), venuti in essere entrambi in data 19.9.2017.

Si è formato anche il gruppo “Il Megafono – Lista Crocetta”, che però, come evidenziato in precedenza, non ha presentato il rendiconto per l’assoluta mancanza di operatività e per il carattere meramente formale dell’annuncio in Aula della sua costituzione.

Venendo all’esame delle criticità di interesse generale, si rileva, innanzitutto, che per uno dei Gruppi sono erroneamente pervenuti tre rendiconti, corrispondenti alla gestione di ciascuno dei Presidenti, che si sono avvicendati nel corso del 2017 (all. 13).

Pur riguardando il problema uno solo dei Gruppi, non appare superfluo ribadire, in linea generale, che la mera sostituzione della persona del Presidente non può legittimare la presentazione di un diverso e separato rendiconto alla Corte dei conti, in quanto il rendiconto *ex*

lege n. 213/2012 deve essere reso esclusivamente nei momenti predeterminati dalla legge, ovverosia al termine di ogni esercizio annuale ed al momento dello scioglimento dei gruppi o dell'Assemblea. La presentazione da parte del Presidente uscente di un eventuale rendiconto, al di fuori dai momenti sopra specificati, può costituire al più un fatto meramente interno e valido nei rapporti reciproci tra i diversi soggetti coinvolti, ma non ha alcuna rilevanza sul piano dei controlli esterni demandati alla Corte dei conti. Pertanto, i due rendiconti parziali sono stati correttamente considerati come irricevibili già dall'Ufficio di controllo e non sono stati presi in considerazione; l'unico documento preso in esame è quello relativo all'intero esercizio, compreso tra il 1° gennaio ed il 14 dicembre 2017.

§ 6. L'erronea contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie avvenute in data successiva alla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto suppletivo. La restituzione dei beni durevoli.

Una seconda criticità, di carattere più ampio, concerne la contabilizzazione di operazioni effettuate in un momento successivo al 14 dicembre 2017, data di chiusura dell'esercizio finanziario. Si è trattato, nella maggior parte dei casi, di operazioni di accredito dei contributi da parte dell'A.R.S., concretamente eseguite qualche giorno dopo la chiusura dell'esercizio (si v., ad es., all. 10); in un caso, vi è stata la contabilizzazione di una spesa effettuata il 29 dicembre 2017 (all. 14).

L'inserimento di queste operazioni nel rendiconto è erroneo, in quanto si tratta di movimentazioni avvenute in momenti successivi alla chiusura dell'esercizio; essendo un documento di natura finanziaria, infatti, il rendiconto deve registrare soltanto le effettive movimentazioni in entrata e in uscita avvenute nel corso dell'esercizio, ovverosia, nel caso in esame, dal 1° gennaio al 14 dicembre 2017.

Le movimentazioni successive dovranno trovare evidenza contabile, invece, nei rendiconti suppletivi, che avranno ad oggetto il periodo compreso tra il 15.12.2017 ed il giorno in cui verrà definitivamente chiusa la fase liquidatoria. La presentazione dei rendiconti suppletivi è doverosa per tutti quei Gruppi, che non sono riusciti a definire le proprie pendenze, debitorie e creditorie, entro la data di chiusura dell'esercizio.

Delle problematiche concernenti la ricostruzione e l'applicazione dell'istituto del rendiconto suppletivo, non contemplato *expressis verbis* dal D.L. n. 174 del 2012, né dal Regolamento interno dell'A.R.S., si è già occupata la Sezione di controllo per la Regione

siciliana, con la deliberazione n. 72/FRG/2016, avente ad oggetto il rendiconto presentato dal gruppo parlamentare "PDL verso il PPE" per il periodo successivo al 17 aprile 2014, data di scioglimento.

Il rendiconto, correttamente, aveva ad oggetto le movimentazioni finanziarie effettuate nel periodo successivo allo scioglimento, ma in relazione alle attività meramente solutorie delle obbligazioni ancora pendenti a quella data, essendo oramai chiaramente interdette le ordinarie attività gestionali.

Si trattava, in sostanza, del rendiconto concernente i rapporti pendenti al momento dello scioglimento e definiti nella fase liquidatoria.

A tal proposito, occorre ribadire che, come già precisato nella deliberazione citata, la disciplina dettata dal D.L. n. 174 del 2012 e dal Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana è del tutto carente, atteso che non prevede quali organi debbano provvedere alla presentazione dei rendiconti suppletivi, né entro quali termini debbano essere trasmessi.

Non vi è dubbio che i rendiconti suppletivi possano essere sottoposti al controllo della Corte dei conti, in quanto hanno ad oggetto l'uso corretto degli avanzi di gestione residuati dal rendiconto approvato e vistato dalla Sezione di controllo, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, in combinato disposto con l'art. 25 quater del Regolamento interno dell'A.R.S.

Secondo le indicazioni normative, l'avanzo di gestione, rappresentato dal saldo tra le movimentazioni attive e passive dell'esercizio, dovrebbe essere restituito *sic et simpliciter* all'ARS, ai sensi del comma 7 dell'art. 25 quater del citato Regolamento.

Poiché però non si tratta del mero avanzo di cassa, ma dell'avanzo di gestione dei finanziamenti erogati per le attività istituzionali dei gruppi in un determinato esercizio finanziario, è corretto ritenere che le somme possano essere destinate a definire i rapporti ancora pendenti al momento dello scioglimento ed inerenti alle attività compiute nel periodo temporale di riferimento, attraverso una fase sostanzialmente liquidatoria.

L'ipotesi non è prevista esplicitamente, ma è *in re ipsa* del tutto plausibile, in quanto muove dalla natura intrinseca dell'avanzo di gestione e dalla funzione delle somme erogate dall'A.R.S. per ciascun esercizio finanziario, destinate a coprire le spese derivanti dalle obbligazioni inerenti alle funzioni istituzionali e maturate in quel contesto.

E' questo l'oggetto del rendiconto "suppletivo", così correttamente definito perché, a differenza dei conti "accessori" previsti dal R. D. n. 827 del 23 maggio 1924 e dall'art. 34 del R. D. n. 1038 del 13 agosto 1933 (*id est*, conti complementari, deconti e conti speciali), è presentato

dallo stesso soggetto interessato e non dall'Amministrazione, non è un conto parziale rettificativo del conto principale e, per altro verso, non ha la funzione di ovviare ad omissioni di partite attive o passive o ad errori materiali, verificatisi nella compilazione dei conti principali, né è riferibile a quegli agenti per i quali non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto. Peraltro, come chiarito dalla Corte costituzionale, i presidenti dei gruppi parlamentari non assumono *ex se* la qualifica di agenti contabili (sent. n. 107 del 2015).

Si pone, pertanto, il problema di stabilire quali organi debbano provvedere alla presentazione dei rendiconti suppletivi ed entro quali termini debbano pervenire alla Sezione di controllo.

Come ampiamente argomentato nella deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 71/2013/FRG e nelle decisioni successive, i gruppi parlamentari e i gruppi consiliari delle regioni (in Sicilia, gruppi parlamentari) hanno natura giuridica di associazioni non riconosciute e rappresentano un essenziale momento di raccordo istituzionale, tra le formazioni politiche di cui sono espressione e le assemblee elettive.

Per le associazioni non riconosciute, il codice civile non detta una disciplina specifica in relazione alla fase liquidatoria. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non sono applicabili le norme dettate in materia per le associazioni riconosciute e, *a fortiori*, per le società di capitali, sicché, in difetto di specifici accordi associativi, la fase della liquidazione dovrebbe essere gestita dai rappresentanti delle associazioni non riconosciute, in regime di *prorogatio* (*ex plurimis*, v. Cass. Sez. III, sent. n. 5738 del 10.3.2009).

Ne consegue che, in difetto di accordi specifici desumibili dal regolamento interno dei gruppi, il soggetto tenuto alla presentazione del rendiconto suppletivo non possa che essere identificato nel presidente del disciolto gruppo parlamentare, in regime di *prorogatio*.

In via interpretativa, non è invece possibile trovare soluzione alla diversa problematica concernente la durata e la decorrenza del termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi.

Sul punto, la normativa generale sulla contabilità di Stato non rappresenta un parametro interpretativo valido, sia per la diversa natura giuridica dei rendiconti suppletivi rispetto ai deconti, ai conti complementari ed ai conti speciali, sia per la mancanza di indicazioni in ordine ai termini di presentazione dei conti accessori.

Anche la disciplina civilistica in materia di associazioni non riconosciute è del tutto carente, in relazione al termine per il compimento delle attività solutorie; si tratta, peraltro, di un termine difficilmente preventivabile *a priori* in quella sede, a causa della variegata e

indeterminata tipologia degli atti e fatti giuridici che può avere ad oggetto la gestione della fase liquidatoria.

Nel sistema normativo, non si rinvencono dunque indicazioni in ordine alla durata della fase liquidatoria, che potrebbero essere applicabili in via analogica ai gruppi parlamentari.

D'altronde, in materia, nemmeno il D.L. n. 174 del 2012 ed il Regolamento interno dell'A.R.S. forniscono indicazioni di rilievo.

In linea teorica, la richiesta di restituzione dovrebbe essere inoltrata al gruppo dopo il compimento di tutte le attività solutorie; tuttavia, non essendovi un termine esplicito per la chiusura della fase liquidatoria, l'A.R.S. si dovrebbe attivare, periodicamente e di volta in volta, per verificare se essa sia stata completata e se sia così possibile inoltrare la richiesta di restituzione dell'avanzo di gestione. Solo da questa data, potrebbe decorrere il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo, di durata pari a quella prevista dall'art. 25 quater del Regolamento interno dell'A.R.S.

Sul punto, non essendo possibile pervenire in via interpretativa a soluzioni soddisfacenti, appare assolutamente necessario un intervento di carattere normativo. Infatti, mentre la disciplina civilistica è incentrata sulla necessità di soddisfare l'interesse dei terzi coinvolti nel traffico giuridico con l'associazione non riconosciuta, nel caso dei gruppi parlamentari, invece, l'esigenza principale (anche) per la fase liquidatoria non può che essere ravvisata nella necessità di rendere conto del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, entro un periodo di tempo congruo e assolutamente ragionevole, anche in relazione ai tempi necessari per la definizione di eventuali impugnazioni.

Nella fase liquidatoria, i Gruppi, qualora non via abbiano già provveduto entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2017, si dovranno far carico, altresì, di restituire i beni durevoli all'A.R.S. e di allegare ai rendiconti suppletivi i relativi verbali di consegna.

§ 7. L'alterazione dei modelli di rendiconto.

Un'altra criticità attiene alla reiterata alterazione dello schema di rendiconto rispetto al modello B approvato con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, con l'aggiunta di voci non previste, o con l'accorpamento di voci distinte, ovvero ancora con la suddivisione in distinte sottovoci di entrate o di spese che richiedono, invece, una rappresentazione unitaria nel prospetto di

rendiconto, in contrasto con quanto più volte posto in evidenza dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana e ribadito, da ultimo, con le deliberazioni n. 114/2016/FRG e n. 85/FRG/2017.

In particolare, uno dei Gruppi, nel riportare il saldo finale, non ha proceduto a specificarne le due componenti (all. 2). L'omissione non è irrilevante, in quanto non consente di comprendere l'effettiva allocazione dei risparmi di spesa.

Le alterazioni del modello di rendiconto si pongono in contrasto con la finalità di assicurare la massima trasparenza nella gestione dei fondi pubblici erogati ai Gruppi consiliari e/o parlamentari, sottesa alla regolamentazione uniforme voluta dal legislatore nazionale.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'A.R.S. dei rendiconti approvati e vistati dalla Corte dei conti, infatti, assolve non solo alla finalità di rendere edotti i cittadini in ordine alla regolarità o meno delle spese sostenute dai Gruppi, ma anche allo scopo di permettere un facile confronto tra le gestioni più o meno virtuose delle varie formazioni politiche. Sotto questo profilo, è di tutta evidenza come il confronto sia possibile solo qualora le diverse voci in entrata e in uscita mantengano un carattere omogeneo ed uniforme, in linea con quanto previsto nel modello approvato dalla Conferenza Stato -Regioni.

A causa dell'alterazione del modello di rendiconto, o per altre criticità di carattere contabile, ben sei Gruppi hanno dovuto rielaborare e ritrasmettere i prospetti di rendiconto. Si tratta, per l'esattezza, dei seguenti Gruppi parlamentari: Movimento Cinque Stelle; Partito Socialista Italiano - PSE; Alternativa Popolare – Centristi per Micari; Partito dei Siciliani – MPA; Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura; Centristi per Micari. Tra i prospetti ritrasmessi, uno presentava un'ulteriore alterazione del modello di rendiconto, mentre un altro non risultava sottoscritto in originale e, di fatto, non riportava le correzioni dichiarate dal Presidente del Gruppo nella relazione di accompagnamento; si tratta, nel primo caso, del rendiconto del "Partito Socialista Italiano – PSE", nel secondo del prospetto del gruppo Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura. Le ulteriori criticità di carattere contabile sono state comunque superate nel corso dell'adunanza con la presentazione, in originale, di nuovi modelli di rendiconto.

Il gruppo "Arcipelago Sicilia. Movimento dei Territori. Micari Presidente", infine, dopo la deliberazione istruttoria n. 18/FRG/2018, ha ritrasmesso *motu proprio* un nuovo modello di rendiconto, con lievi rettifiche in ordine alle spese ed al saldo finale.

§ 8. La contabilizzazione delle operazioni di giroconto.

Un'ulteriore criticità di carattere generale, già ampiamente evidenziata con la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 85/FRG/2017, attiene alla molteplicità di operazioni di "giroconto" effettuate tra i diversi conti correnti bancari accesi dal medesimo Gruppo, per spese di funzionamento, per il personale, o per l'accantonamento del TFR.

Fermo restando che la pluralità dei conti correnti dovrebbe trovare giustificazione proprio nella distinzione della gestione tra le spese di funzionamento e quelle per il personale, le operazioni di giroconto costituiscono, indubbiamente, ad avviso dell'Ufficio di controllo, un evidente elemento di confusione tra le poste effettive in entrata e in uscita ed i meri movimenti contabili che, invece, non comportano alcun riflesso sui saldi finali.

Sarebbe auspicabile, per l'avvenire, che le operazioni in questione venissero limitate il più possibile. In particolare, qualora un Gruppo disponga di due o più conti correnti, accesi per la gestione separata del fondo per il funzionamento e del fondo per il personale, sarebbe opportuno che gli accreditamenti da parte dell'A.R.S. venissero effettuati, in base alla destinazione delle somme, sul conto corrente corrispondente alla specifica finalità dei trasferimenti; per altro verso, le movimentazioni in uscita dai diversi conti correnti dovrebbero avvenire in base alla natura della spesa, al fine di evitare correzioni successive e rischi di confusione tra le partite contabili.

La criticità assume maggiore rilievo nel caso in cui le operazioni di "giroconto" assumano evidenza contabile nel prospetto di rendiconto, che essendo di natura finanziaria dovrebbe riguardare esclusivamente le reali movimentazioni in entrata e in uscita, con riflessi sui saldi di cassa.

§ 9. I rapporti di lavoro. I dipendenti di cui al D.P.A. n. 46 del 2013.

Un'altra criticità di rilievo, contestata dall'Ufficio di controllo, concerne le maggiori somme corrisposte da alcuni Gruppi ai dipendenti di cui al DPA n. 46 del 2013, impropriamente definiti come "stabilizzati", ai sensi del DPA n. 139 del 2014 e del punto 1) della deliberazione del Consiglio di Presidenza dell'A.R.S. n. 27 del 9.2.2011, aventi ad oggetto i principi generali in materia di inquadramento retributivo del personale dipendente.

Come già chiarito con la deliberazione di questa Sezione n. 85/FRG/2017, la soluzione

seguita in merito alla corrispondenza biunivoca tra la retribuzione e l'entità del contributo erogato dall'A.R.S. appare censurabile sotto i profili della ragionevolezza e del contenimento dei costi della politica e della spesa pubblica.

In materia, si deve rilevare che l'A.R.S., nel corso della XVI legislatura, non ha adeguato la propria normativa interna alle considerazioni ed ai principi espressi dalla deliberazione, in ordine all'irragionevolezza nel considerare i contributi erogati non solo come tetto massimo della retribuzione, ma anche come l'importo minimo da erogare.

Sotto questo profilo, infatti, nella deliberazione si precisa che le retribuzioni "sono comunemente calcolate in proporzione alla quantità ed alla qualità delle prestazioni lavorative svolte, in base a parametri legali e contrattuali predeterminati. Qualora un singolo lavoratore non raggiunga il tetto retributivo massimo (ad esempio, perché non ha effettuato lavoro straordinario, ... o per la qualificazione professionale più limitata), dovrebbe essere pagato in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, dunque in misura inferiore all'ammontare del contributo; di contro, in virtù della normativa interna dell'A.R.S., la sua retribuzione viene comunque proporzionalmente aumentata, *sic et simpliciter*, ricorrendo a meccanismi come i superminimi, o la 15^a mensilità, o altre integrazioni stipendiali, proprio perché, in base al principio generale stabilito dalla deliberazione n. 27 del 2011, l'importo versato al singolo dipendente deve essere necessariamente corrispondente all'intero contributo comunque erogato dall'Assemblea".

Per queste ragioni, è stata più volte segnalata da questa Sezione l'opportunità di rivedere e rielaborare siffatti meccanismi di calcolo delle retribuzioni, al fine di rendere la normativa più aderente non solo ai principi generali in materia di rapporto di lavoro subordinato, ovviamente a tempo determinato (non essendo teoricamente configurabili *ex se* rapporti a tempo indeterminato, né alcuna "anzianità" di servizio, né alcuna ipotesi di "stabilizzazione", come chiarito già con la deliberazione n. 71/2014/FRG), ma anche alle recenti tendenze legislative in materia di *spending review*.

Con il D.P.A. n. 293 del 22 novembre 2017, la problematica potrebbe risultare finalmente superata, ma soltanto a decorrere dalla XVII legislatura.

Il provvedimento ha un'indubbia portata innovativa e riguarda sia i contratti che verranno stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, sia il personale di cui all'art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015.

Nelle premesse, si richiama l'esigenza di procedere alla ricognizione della normativa in materia di contributi destinati ai Gruppi parlamentari della XVII legislatura per le spese di

personale, “nelle more della definizione della materia da parte del Consiglio di Presidenza”, al fine di tener conto, “nella determinazione del contributo, anche della quantità e della qualità delle prestazioni lavorative svolte dal singolo dipendente, così come auspicato dalla Corte dei conti (...) in sede di approvazione dei rendiconti dei Gruppi per l'esercizio finanziario 2016”, ovverosia con la deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 85/FRG/2017. Conseguenzialmente, nel dispositivo, si specifica che, per ciascuna unità di personale ex art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, viene assegnato un contributo complessivo “massimo” nella misura stabilita dal D.P.A. n. 139 del 2014 (per i dipendenti di cui al comma 1 dell'art. 74), ovvero “nella misura erogata per ciascuna di tali unità di personale nella XVI legislatura” (per quelli di cui al comma 2 dello stesso art. 74). Del pari, viene quantificato l'importo del contributo da erogare ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, determinandolo in misura pari ad € 58.571,44, moltiplicata per il numero dei deputati componenti del Gruppo.

Dalla lettura coordinata della motivazione e del dispositivo, si desume che, nelle more di una definitiva risistemazione della materia, il contributo erogato dall'A.R.S. per ciascun dipendente c.d. “stabilizzato” costituisce soltanto il limite massimo della retribuzione, mentre non ne rappresenta più anche il limite minimo, in conformità a quanto auspicato con la deliberazione n. 85/FRG/2017.

Saranno così possibili dei risparmi di spesa, in quanto la retribuzione potrà raggiungere l'ammontare del contributo soltanto qualora ne ricorrano i presupposti; diversamente, il *quantum* risparmiato costituirà un avanzo di gestione e dovrà essere riversato all'A.R.S. Chiaramente, non ne sarà possibile l'utilizzo per le spese di funzionamento (tra le quali, contrariamente a quanto già accaduto in qualche caso, vanno annoverati ovviamente gli oneri per la consulenza del lavoro), atteso che i due fondi, per spese di personale e per spese di funzionamento, hanno una destinazione vincolata alla corrispondente tipologia di spesa.

Sarebbe auspicabile, peraltro, che si procedesse ad una pronta e definitiva risistemazione della materia, anche al fine di addivenire ad una determinazione dei contributi per le spese di personale che sia omnicomprensiva per ciascun gruppo di tutte le posizioni lavorative, evitando quantificazioni operate *nominatim*, in relazione a ciascuna individuata unità di personale. Il personale, infatti, è alle dirette dipendenze dei gruppi parlamentari, sicché appare ultroneo che la retribuzione sia determinata nello specifico da un soggetto del tutto estraneo al rapporto di lavoro, ovverosia dall'A.R.S.

In altri termini, l'Assemblea dovrebbe limitarsi alla quantificazione complessiva dei contributi da trasferire a ciascun gruppo, mentre la gestione dei singoli rapporti di lavoro dovrebbe essere demandata interamente alla parte datoriale, ovviamente nei limiti permessi della normativa giuslavoristica e dalla contrattazione collettiva nazionale e di settore.

Alla problematica della configurazione dei rapporti di lavoro del personale ex art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, è strettamente connessa la questione della relativa "anzianità" di servizio.

Come chiarito dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana già con le deliberazioni n. 45/FRG/2014 e n. 71/FRG/2014, confermate da quelle successive n. 86/FRG/2014, n. 139/FRG/2015, n.242/FRG/2015, n. 114/FRG/2016, n. 61/FRG/2017 e n. 85/FRG/2017, si tratta di contratti di lavoro a tempo determinato che cessano di esistere al momento della fine della legislatura o, se anteriore, dello scioglimento dei gruppi, quando viene versato il TFR; poiché non vi è continuità giuridica né tra i gruppi delle diverse legislature, né tra i contratti di lavoro stipulati con lo stesso personale delle legislature precedenti, il riconoscimento di un'inammissibile "anzianità" di servizio si pone in contraddizione con la natura stessa del rapporto di lavoro, ontologicamente limitato nel tempo (com'è confermato, peraltro, proprio dall'avvenuto versamento integrale del TFR).

Per altro verso, non è nemmeno possibile una sorta di "stabilizzazione" da parte dell'A.R.S., sia perché si tratta di personale chiamato di volta in volta su base esclusivamente fiduciaria, con contratti di diritto privato, sia in quanto la parte datoriale è identificabile con i gruppi parlamentari, ovvero sia con soggetti qualificabili come associazioni non riconosciute di natura privatistica, ben diversi dall'Assemblea.

La situazione è del tutto dissimile dalle ipotesi di stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, previste di volta in volta dalle normative specifiche di settore, non soltanto per la natura fiduciaria dei rapporti di lavoro alle dipendenze dei gruppi parlamentari (che presuppone, proprio per questa ragione, libertà di scelta da parte dei gruppi delle legislature successive), ma anche perché si tratta di personale che non ha mai prestato alcuna attività lavorativa per conto dell'A.R.S. Al contrario, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni vengono comunque scelti sulla base di una graduatoria per titoli e vengono stabilizzati dallo stesso ente per il quale hanno prestato attività lavorativa (benché si tratti pur sempre di scelte discutibili sotto il profilo della conformità ai valori costituzionali, atteso che alle pubbliche amministrazioni si dovrebbe accedere in linea generale attraverso un concorso

pubblico aperto a tutti i cittadini comunitari in possesso di qualificazione adeguata, ai sensi del comma 4 dell'art. 97 della Costituzione).

E' per queste ragioni, che sin dalla prima deliberazione in materia, la n. 71/FRG/2014, è stata sempre precisata e sottolineata l'improprietà formale e sostanziale del termine "personale stabilizzato": i gruppi, di natura eminentemente transitoria, non possono certamente procedere alla stabilizzazione di dipendenti assunti in passato da soggetti giuridici diversi, benché di analoga matrice politica. *A fortiori*, alla stabilizzazione non può procedere l'A.R.S., alle dipendenze della quale non è mai stata prestata alcuna attività lavorativa.

Sul piano oggettivo, inoltre, sarebbe diametralmente contrario ai principi costituzionali ipotizzare che possa venire stabilizzato un dipendente chiamato in via assolutamente fiduciaria; opinando diversamente, basterebbe godere della fiducia di un ristretto gruppo di deputati per venire stabilizzati dopo un paio di decenni, senza essere mai stati inseriti in una graduatoria e senza aver mai superato alcuna selezione, né per titoli né per esami. La circostanza che, di fatto, parte del personale sia stato richiamato per diverse legislature costituisce il frutto di scelte libere e specifiche dei singoli gruppi che si sono andati avvicinando nel corso del tempo, ovvero sia di più soggetti giuridici differenti che, di legislatura in legislatura, hanno liberamente scelto di servirsi dello stesso personale; non può certamente costituire, però, la ragione di un'eventuale ipotesi di stabilizzazione, non sussistendo nemmeno l'identità della parte datoriale alle cui dipendenze sono state effettuate le diverse prestazioni lavorative.

Per il vero, la radice del problema è ravvisabile nello stesso metodo di quantificazione dei contributi da parte dell'A.R.S., adottato su base nominativa, incentrato non solo su di una ripartizione in fasce ancorata alla diversa qualificazione professionale ed al connesso specifico inquadramento contrattuale e retributivo, ma anche su di un inammissibile calcolo di un'anzianità di servizio di carattere complessivo, estesa ai periodi lavorativi che ricadono nelle legislature precedenti.

Anche sotto questo profilo, è dunque auspicabile che si proceda in tempi brevi ad un'adeguata risistemazione della materia.

Da ultimo, occorre precisare che le problematiche concernenti la nuova categoria di dipendenti, di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, non riguardano i rendiconti in esame, trattandosi di norme testualmente non applicabili alla XVI legislatura. Peraltro, non appare ultroneo sottolineare, fin da ora, che occorrerà un'adeguata riflessione in merito al numero dei dipendenti che verranno assunti nel corso della XVII legislatura; è evidente, infatti, che la riduzione del numero dei parlamentari, con la conseguente minore consistenza numerica

dei gruppi, dovrebbe portare ad un'inevitabile riduzione dei dipendenti e non già ad un aumento del loro numero, che si porrebbe radicalmente in contrasto con gli sforzi di contenimento della spesa pubblica insiti nella stessa legge regionale n. 1 del 2014.

§ 10. Esiti del controllo.

La Sezione ha provveduto a scrutinare i rendiconti dei singoli Gruppi parlamentari alla luce delle conclusioni cui è pervenuta sulle problematiche di carattere generale, tenendo conto della documentazione integrativa trasmessa a riscontro della deliberazione istruttoria n. 18/FRG/2018, nonché delle memorie e degli ulteriori documenti depositati nel corso dell'adunanza.

Per tutte le altre criticità di carattere specifico e per le problematiche affrontate in relazione ai singoli Gruppi, si rinvia alle schede allegate, di cui al seguente elenco, che fanno parte integrante della presente relazione:

- 1) Movimento Cinque stelle;
- 2) Partito Socialista Italiano – PSE;
- 3) Grande Sud – PID Cantiere Popolare verso Forza Italia;
- 4) Partito Democratico;
- 5) Alternativa Popolare – Centristi per Micari;
- 6) U.D.C. Unione di centro – Rete Democratica- Sicilia Vera”;
- 7) Partito dei Siciliani – MPA;
- 8) Forza Italia;
- 9) # Diventerà Bellissima;
- 10) Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura;
- 11) Sicilia Democratica;
- 12) Gruppo Misto;
- 13) Centristi per Micari;
- 14) Arcipelago Sicilia. Movimento dei Territori. Micari Presidente.



Gruppo parlamentare “Movimento Cinque Stelle”

Rendiconto dell'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

All'adunanza del 15 marzo 2018, il gruppo parlamentare “Movimento Cinque Stelle” è stato rappresentato dal suo Presidente, che si è associato alle conclusioni dell'Ufficio di controllo.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 951.379,10 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 491.168,55, con un saldo finale di cassa pari ad € 460.210,55, di cui € 254.332,32 per spese di funzionamento ed € 205.878,23 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 18/FRG/2018, il Gruppo ha ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, opportunamente rettificato attraverso l'esclusione delle operazioni di giroconto, effettuate tra i diversi conti correnti bancari accesi per le spese di funzionamento e per la gestione del personale.

Premesse le osservazioni in materia di inquadramento e di livelli retributivi del personale dipendente, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Movimento Cinque Stelle”, per l'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

Gruppo parlamentare “Partito Socialista Italiano - PSE”

Rendiconto dell'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

All'adunanza del 15 marzo 2018, il gruppo parlamentare “Partito Socialista Italiano - PSE” non è stato rappresentato né dal Presidente, né da un suo delegato.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 406.622,11 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 344.938,14, con un saldo finale di cassa pari ad € 61.683,97, di cui € 2.838,89 per spese di funzionamento ed € 58.845,08 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 18/FRG/2018, il Gruppo aveva ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, che presentava però ulteriori criticità, compendiate nella richiesta di deferimento. Con nota del 12 marzo 2018 (prot. CC n. 2330), è stato depositato un terzo modello di rendiconto, opportunamente rettificato mediante la corretta specificazione delle due componenti del saldo finale di cassa.

Premesse le osservazioni in materia di inquadramento e di livelli retributivi del personale dipendente, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Partito Socialista Italiano - PSE”, per l'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

Gruppo parlamentare “Grande Sud – PID Cantiere Popolare verso Forza Italia”

Rendiconto dell'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

All'adunanza del 15 marzo 2018, il gruppo parlamentare “Grande Sud – PID Cantiere Popolare verso Forza Italia” è stato rappresentato dal suo Presidente, che si è associato alle conclusioni dell'Ufficio di controllo.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 392.606,12 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 315.153,92, con un saldo finale di cassa pari ad € 77.452,20, di cui € 2.451,47 per spese di funzionamento ed € 75.000,73 per spese di personale.

Premesse le osservazioni in materia di inquadramento e di livelli retributivi del personale dipendente, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Grande Sud – PID Cantiere Popolare verso Forza Italia”, per l'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.


Gruppo parlamentare “Partito Democratico”
Rendiconto dell’esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

All’adunanza del 15 marzo 2018, il gruppo parlamentare “Partito Democratico” è stato rappresentato dal suo Presidente, che si è associato alle conclusioni dell’Ufficio di controllo.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 3.033.138,42 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 1.334.589,79, con un saldo finale di cassa pari ad € 1.698.548,63, di cui € 1.263.691,93 per spese di funzionamento, € 430.356,70 per spese di personale ed € 4.500,00 a titolo di “differenza tra altre entrate e altre spese per gestioni non operative”.

Premesse le osservazioni in materia di inquadramento e di livelli retributivi del personale dipendente, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che tutte le originarie contestazioni dell’Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Partito Democratico”, per l’esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.



Gruppo parlamentare “Alternativa Popolare – Centristi per Micari”

Rendiconto dell'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

All'adunanza del 15 marzo 2018, il gruppo parlamentare “Alternativa Popolare – Centristi per Micari” è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha depositato una memoria scritta ed ha prodotto ulteriore documentazione.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 673.210,00 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 532.023,13, con un saldo finale di cassa pari ad € 141.187,49, di cui € 16.240,14 per spese di funzionamento ed € 124.947,35 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 18/FRG/2018, il Gruppo ha ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, opportunamente rettificato in conformità al modello B approvato con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Premesse le osservazioni in materia di inquadramento e di livelli retributivi del personale dipendente, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che quasi tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

Le uniche contestazioni oggetto della richiesta di deferimento riguardano, tra le “spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento” (punto 12), soltanto la somma di € 2.223,00 (di cui alla nota della ditta CAEMA Viaggi di Biancavilla del 27.11.2017) e l'importo di € 250,00 (di cui alla fattura della ditta Blanco Pizza & Gourmet di Palermo n. 195 in data 8.8.2017), per le quali, anche a seguito della deliberazione istruttoria, non era stata prodotta alcuna ulteriore documentazione.

Nel primo caso, si tratta dell'elenco dei biglietti aerei emessi dall'agenzia di viaggi CAEMA, per trasferte effettuate nel periodo compreso tra il 27 aprile 2016 ed il 1° giugno 2017. A parere dell'Ufficio di controllo, non essendo stati prodotti i titoli di viaggio, contrariamente a quanto accaduto per altre trasferte, non era dato conoscere l'identità dei viaggiatori che si sarebbero recati a Roma, né vi era la prova documentale che i biglietti fossero stati realmente acquistati.

In mancanza delle opportune produzioni documentali, l'attestazione (generica) del Presidente in ordine alla riconducibilità delle spese ad "impegni e incontri istituzionali" a cui avrebbe partecipato "il Capo Gruppo o un suo Delegato in qualità di rappresentante dello stesso" non poteva essere considerata sufficiente a superare le contestazioni di irregolarità.

Nel secondo caso, era stato osservato che l'attestazione del Presidente, in merito alla presenza di sei persone (non identificate), contrastava *ictu oculi* con quanto desumibile dalla fattura in atti, dalla quale risultava la contabilizzazione di un solo pasto a prezzo fisso, dal costo inverosimile di € 250,00. In difetto di ulteriori elementi di prova, si riteneva che la genericità delle indicazioni, fornite con la nota del 26.2.2018, non consentisse di superare il dato documentale contrastante e che, pertanto, la spesa fosse irregolare.

Ne conseguiva, a parere dell'Ufficio di controllo, l'irregolarità della spesa complessiva di € 2.473,00.

Nel corso dell'adunanza, il Presidente ha prodotto tutti i titoli di viaggio e le relative carte d'imbarco, al fine di fornire adeguato riscontro documentale all'attestazione del 26 febbraio 2018.

In merito alla fattura della ditta Blanco, ha chiarito che l'espressione "menu fisso" si riferiva "al costo complessivo dei pasti serviti, in quanto il ristorante ha il misuratore fiscale preimpostato, che indica in fattura l'intero corrispettivo pagato"; ha dichiarato ed attestato in maniera specifica, altresì, che si trattava di una cena di lavoro, alla quale erano presenti tutti i Deputati del Gruppo ed il Sottosegretario alle Politiche agricole.

Alla luce della documentazione integrativa depositata nel corso dell'adunanza ed in virtù della più specifica attestazione in merito alle persone presenti presso il locale gestito dalla ditta Blanco, si ritengono superate tutte le contestazioni, sicché tutte le spese risultano regolari.

Sotto altro profilo, la Sezione ritiene di dover condividere le osservazioni dell'Ufficio di controllo, in merito all'opportunità che la gestione delle spese per il personale e quella per le spese di funzionamento vengano tenute ben distinte, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni ed errori nell'imputazione delle partite contabili.

In sede di riscontro alla deliberazione istruttoria, era stato riferito, infatti, che le retribuzioni versate in favore di uno dei dipendenti sarebbero state pagate con i fondi trasferiti per le spese di funzionamento, perché si sarebbe trattato di un "contratto diverso" da quello stipulato "con il personale dipendente stabilizzato".

Come correttamente posto in evidenza dall'Ufficio di controllo, la tesi non può essere condivisa, in quanto si tratta pur sempre di un rapporto di lavoro subordinato, i cui oneri

devono essere coperti con i fondi trasferiti per le spese di personale. Per il vero, non si comprende il significato esatto della locuzione “contratto diverso dai contratti stipulati con il personale dipendente stabilizzato”; in ogni caso, dalla lettura del contratto si evince che si tratta pur sempre di un rapporto di lavoro subordinato. In quest’ottica, il condizionarne l’esistenza al trasferimento di sufficienti fondi per le spese di funzionamento non appare assolutamente accettabile, in quanto gli oneri retributivi devono trovare comunque copertura nei fondi trasferiti per le spese di personale.

Non si tratta, in altri termini, di un *tertium genus*, ovverosia di una sorta di rapporto di lavoro subordinato “condizionato” perché legato alle sorti dei contributi per le spese di funzionamento, come tale palesemente inammissibile, ma pur sempre di un contratto qualificabile *sic et simpliciter* come di lavoro subordinato.

Pertanto, qualora i costi per le retribuzioni del dipendente in questione fossero stati effettivamente coperti con i fondi per le spese di funzionamento, avrebbero inciso illegittimamente sull’ammontare complessivo delle retribuzioni, determinando il superamento del limite massimo di spesa costituito dall’importo trasferito dall’A.R.S. per gli emolumenti in favore del personale. In realtà, benché le somme siano state quasi per intero accreditate sul conto acceso dal Gruppo per le spese di funzionamento, è risultato, dall’esame istruttorio, che si tratta di esborsi che gravano concretamente sui fondi trasferiti per le spese di personale. Sotto questo profilo, pertanto, la spesa non appare irregolare; è comunque opportuno, per il futuro, che le due gestioni vengano tenute ben distinte, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni ed errori nell’imputazione delle partite contabili.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Alternativa Popolare – Centristi per Micari”, per l’esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

**Gruppo parlamentare “U.D.C. Unione di centro – Rete Democratica- Sicilia
Vera”**

Rendiconto dell’esercizio 19 settembre – 14 dicembre 2017.

All’adunanza del 15 marzo 2018, il gruppo parlamentare “U.D.C. Unione di centro – Rete Democratica- Sicilia Vera” non è stato rappresentato né dal Presidente, né da un suo delegato.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 7.779,49 (aventi ad oggetto unicamente i trasferimenti per spese di funzionamento) ed uscite per complessivi € 1.983,00, con un saldo finale di cassa pari ad € 5.796,49 (chiaramente riconducibile per intero al fondo relativo alle spese di funzionamento, non essendo stato il Gruppo destinatario di trasferimenti per spese di personale).

Si rileva che non risultano effettuate spese per il personale e che tutte le originarie contestazioni dell’Ufficio di controllo sono state superate, già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “U.D.C. Unione di centro – Rete Democratica- Sicilia Vera”, per l’esercizio 19 settembre – 14 dicembre 2017.



Gruppo parlamentare “Partito dei Siciliani - MPA”

Rendiconto dell’esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

All’adunanza del 15 marzo 2018, il gruppo parlamentare “Partito dei Siciliani - MPA” è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha depositato una breve memoria scritta ed ha prodotto ulteriore documentazione.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 346.050,25 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 309.688,04, con un saldo finale di cassa pari ad € 36.362,21, di cui € 4.640,00 per spese di funzionamento ed € 31.722,21 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 18/FRG/2018, il Gruppo ha ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, opportunamente rettificato in conformità al modello B approvato con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Premesse le osservazioni in materia di inquadramento e di livelli retributivi del personale dipendente, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che quasi tutte le originarie contestazioni dell’Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

L’unica contestazione oggetto della richiesta di deferimento riguarda, tra le “altre spese” (punto n. 16), la somma complessiva di € 2.715,19, versata in favore di Riscossione Sicilia s.p.a.

In fase istruttoria, era stato contestato il maggior importo di € 3.688,18, in quanto dalla documentazione concretamente riversata in atti non si evincevano in alcun modo le causali dei pagamenti.

In quella sede, è stato poi chiarito che gli importi versati in favore di Riscossione Sicilia s.p.a. riguardavano ritenute IRPEF, debiti previdenziali, somme dovute a titolo di TARSU, per l’immobile di rappresentanza preso in locazione dal Gruppo a Palermo in piazza don Bosco, nonché contravvenzioni al Codice della Strada. Sono stati anche indicati i numeri identificativi delle relative cartelle di pagamento (peraltro non prodotte).

Nulla quaestio per le prime due voci, che riguardano verosimilmente spese inerenti alle funzioni istituzionali del Gruppo.

Di contro, a parere dell'Ufficio di controllo, non risultava sufficientemente dimostrata la riconducibilità alle funzioni istituzionali del Gruppo dei versamenti effettuati a titolo di TARSU, dell'importo complessivo di € 1.694,92, in quanto, non essendo stato prodotto il contratto di locazione dell'immobile, non era possibile verificare se i relativi anni d'imposta, compresi tra il 2005 e il 2011, coincidessero o meno con il periodo della locazione. Inoltre, non essendo stati trasmessi nemmeno gli avvisi di accertamento, non era possibile verificare se le cartelle esattoriali avessero effettivamente ad oggetto le imposte dovute in relazione all'immobile in questione.

Era da escludere, altresì, la regolarità delle somme di € 93,73, di € 702,54 e di € 224,00, versate per una serie di "contravvenzioni al Codice della Strada", poiché, trattandosi di sanzioni amministrative di carattere personale, l'onere avrebbe dovuto gravare direttamente sull'autore della violazione e, solo in via sussidiaria, sul proprietario e/o noleggiatore del veicolo (e comunque salvo il successivo recupero a carico del trasgressore, da dimostrare documentalmente). Si rilevava, inoltre, che non era stata nemmeno prodotta la documentazione necessaria a verificare di quali violazioni si trattasse, né se le sanzioni fossero state irrogate per irregolarità commesse alla guida di veicoli che si trovavano effettivamente nella disponibilità del Gruppo.

Ne conseguiva, a parere dell'Ufficio di controllo, l'irregolarità della spesa complessiva di € 2.715,19.

Nel corso dell'adunanza, il Presidente ha prodotto una memoria (prot. CC n. 2532), corredata di ulteriore documentazione.

In ordine ai versamenti effettuati a titolo di TARSU, ha dedotto che riguarderebbero l'immobile preso in locazione dal Gruppo e, a tal fine, ha depositato copia del "cassetto fiscale" del contribuente, dal quale si evincerebbe il periodo esatto della locazione.

In merito alle somme sborsate per una serie di "contravvenzioni al Codice della Strada", ha chiarito e documentato che le sanzioni sarebbero state elevate in riferimento ad autovetture di servizio in uso al Gruppo e che, a causa del tempo trascorso tra le trasgressioni e la notifica della cartella esattoriale, non sarebbe stato possibile identificare con esattezza gli autori delle violazioni; nel corso della discussione, ha aggiunto che i trasgressori sarebbero non meglio individuati deputati del Gruppo e che non sarebbe stato possibile nemmeno reperire i diversi verbali di contestazione.

I chiarimenti forniti in sede di discussione appaiono del tutto insufficienti.

In ordine alla prima questione, si rileva che non è mai stato prodotto il contratto di locazione dell'immobile e che, comunque, il periodo desumibile dal "cassetto fiscale" decorre dal 1° gennaio 2006, mentre le imposte risultano versate anche per il 2005, ovverosia per un anno del tutto estraneo al periodo contrattuale.

A monte, il Collegio osserva, altresì, che la regolarità degli esborsi dev'essere esclusa in ogni caso perché, come statuito proprio sul punto dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con la sentenza n. 35/2014/EL, pronunciata a seguito dell'impugnazione ad opera del gruppo "Partito dei Siciliani – MPA" della deliberazione di questa Sezione di controllo n. 71/FRG/2014, le spese relative alla locazione di quello stesso immobile sono del tutto prive "del connotato dell'inerenza", in quanto "per ogni gruppo parlamentare è prevista una dotazione logistica adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento delle iniziative e dell'attività istituzionale, con ciò escludendosi in radice la possibilità di oneri aggiuntivi a carico dei Gruppi per integrare la provvista dei locali". Sotto questo profilo, non rileva nemmeno la "asserita insufficienza dei locali messi a disposizione dalla Presidenza dell'Assemblea, in quanto la competenza a tale provvista dei locali è intestata – anche dal punto di vista della competenza finanziaria - esclusivamente alla Presidenza".

Quanto alle somme versate per le contravvenzioni al Codice della Strada, si rileva che il Presidente ha prodotto i contratti di locazione finanziaria dei veicoli, ma non ha allegato alla memoria né i verbali di contestazione né le relative cartelle esattoriali, sicché non è ancora possibile comprendere di quali violazioni specifiche si tratti, né se le sanzioni siano state effettivamente irrogate per irregolarità commesse proprio alla guida dei veicoli in uso al Gruppo.

Inoltre, in linea generale, le sanzioni amministrative non possono che essere a carico dei trasgressori, mentre la responsabilità del Gruppo può essere fatta valere solo in via sussidiaria; non si comprende, pertanto, perché mai non sia stata richiesta all'Agente della riscossione la prova d'aver agito infruttuosamente contro gli autori delle diverse violazioni.

Ne consegue l'irregolarità delle spese relative al pagamento della TARSU ed al versamento delle sanzioni amministrative, pari nel complesso ad € 2.715,19.

Per il resto, il rendiconto non presenta ulteriori profili di irregolarità.

In conclusione, la Sezione dichiara irregolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Partito dei Siciliani – MPA", per l'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017, limitatamente alla somma complessiva di € 2.715,19.

Gruppo parlamentare “Forza Italia”

Rendiconto dell'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

All'adunanza del 15 marzo 2018, il gruppo parlamentare “Forza Italia” è stato rappresentato dal suo Presidente, che si è associato alle conclusioni dell'Ufficio di controllo.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 366.763,00 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 301.206,00, con un saldo finale di cassa pari ad € 65.557,49, di cui € 14.793,00 per spese di funzionamento ed € 50.764,49 per spese di personale.

Premesse le osservazioni in materia di inquadramento e di livelli retributivi del personale dipendente, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

Non è ravvisabile, pertanto, nessuna spesa irregolare.

Sotto altro aspetto, la Sezione ritiene di dover condividere le osservazioni dell'Ufficio di controllo, in ordine al mancato versamento di somme a titolo di IRAP ed in merito all'opportunità che la gestione delle spese per il personale e quella per le spese di funzionamento vengano tenute ben distinte, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni ed errori nell'imputazione delle partite contabili.

Sulla prima questione, era stato richiesto, in sede istruttoria, di chiarire per quali ragioni non risultasse versata alcuna somma a titolo di IRAP.

Nel riscontrare le richieste istruttorie, il Gruppo ha dedotto che, “trattandosi di somme da richiedere a rimborso all'A.R.S.”, l'imposta non sarebbe stata versata “in quanto alla data di scadenza non c'era disponibilità di cassa”.

A parere dell'Ufficio di controllo, la giustificazione destava chiare perplessità, sia perché dalla certificazione del Segretario Generale dell'A.R.S. risultava che al Gruppo era stata già versata, “a titolo di rimborso del costo relativo all'IRAP”, la somma di € 8.268,04, sia perché a fine esercizio era rimasto un fondo cassa di ammontare non trascurabile, verosimilmente sufficiente a coprire gli oneri fiscali pendenti.

In sede di discussione, il Presidente del Gruppo ha dichiarato che la questione sarà risolta con il rendiconto suppletivo.

Nel prendere atto delle dichiarazioni del Presidente, il Collegio ritiene di dover ribadire la necessità che, in sede di rendiconto suppletivo, il Gruppo dia atto della corretta gestione del pagamento dell'IRAP e della definizione di tutte le pendenze debitorie, ivi comprese quelle di natura fiscale.

In merito alla seconda questione, concernente la sovrapposizione tra la gestione delle spese per il personale e quella per le spese di funzionamento, era stato chiarito, in sede di riscontro alla deliberazione istruttoria, che le retribuzioni versate in favore di cinque dipendenti sarebbero state pagate con i fondi trasferiti per le spese di funzionamento, perché si sarebbe trattato di "contratti diversi" da quelli stipulati "con il personale dipendente".

Come correttamente posto in evidenza dall'Ufficio di controllo, la tesi non può essere condivisa, in quanto si tratta pur sempre di rapporti di lavoro subordinato, i cui oneri devono essere coperti con i fondi trasferiti per le spese di personale. Per il vero, non si comprende il significato esatto della locuzione "contratti diversi dai contratti stipulati con il personale dipendente"; in ogni caso, dalla lettura dei contratti si evince che si tratta di rapporti di lavoro subordinato, benché a tempo parziale. In quest'ottica, il condizionarne l'esistenza al trasferimento di sufficienti fondi per le spese di funzionamento non appare assolutamente accettabile, in quanto gli oneri retributivi devono trovare comunque copertura nei fondi trasferiti per le spese di personale.

Non si tratta, in altri termini, di un *tertium genus*, ovverosia di una sorta di rapporto di lavoro subordinato "condizionato" perché legato alle sorti dei contributi per le spese di funzionamento, come tale palesemente inammissibile, ma pur sempre di un contratto qualificabile *sic et simpliciter* come di lavoro subordinato.

Pertanto, qualora i costi per le retribuzioni dei dipendenti in esame fossero stati effettivamente coperti con i fondi per le spese di funzionamento, avrebbero inciso illegittimamente sull'ammontare complessivo delle retribuzioni, determinando il superamento del limite massimo di spesa costituito dall'importo trasferito dall'A.R.S. per gli emolumenti in favore del personale. In realtà, benché le somme siano state quasi per intero accreditate sul conto acceso dal Gruppo per le spese di funzionamento, è risultato, dall'esame istruttorio, che si tratta di esborsi che gravano concretamente sui fondi trasferiti per le spese di personale. Sotto questo profilo, pertanto, la spesa non appare irregolare; è comunque opportuno, per il futuro,

che le due gestioni vengano tenute ben distinte, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni ed errori nell'imputazione delle partite contabili.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Forza Italia", per l'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.



Gruppo parlamentare “# Diventerà Bellissima”

Rendiconto dell'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

All'adunanza del 15 marzo 2018, il gruppo parlamentare “# Diventerà Bellissima” è stato rappresentato dal suo Presidente, che si è associato alle conclusioni dell'Ufficio di controllo.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 308.884,37 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 219.382,13, con un saldo finale di cassa pari ad € 89.502,24, di cui € 25.220,01 per spese di funzionamento ed € 64.282,23 per spese di personale.

Premesse le osservazioni in materia di inquadramento e di livelli retributivi del personale dipendente, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “# Diventerà Bellissima”, per l'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

Gruppo parlamentare “Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura”

Rendiconto dell'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

All'adunanza del 15 marzo 2018, il gruppo parlamentare “Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura” è stato rappresentato, giusta delega del Presidente, dall'on. Edmondo Tamajo, che si è associato alle conclusioni dell'Ufficio di controllo.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 698.186,72 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 550.321,57, con un saldo finale di cassa pari ad € 149.152,07, di cui € 78.622,13 per spese di funzionamento ed € 70.529,94 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 18/FRG/2018, il Gruppo aveva ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, che presentava però ulteriori criticità, compendiate nella richiesta di deferimento. Nel corso dell'adunanza, è stato depositato un terzo modello di rendiconto, opportunamente rettificato mediante la corretta contabilizzazione delle somme accantonate a titolo di TFR al punto n. 5 delle entrate, invece che al punto n. 3.

Premesse le osservazioni in materia di inquadramento e di livelli retributivi del personale dipendente, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura”, per l'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

Gruppo parlamentare “Sicilia Democratica”

Rendiconto dell'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

All'adunanza del 15 marzo 2018, il gruppo parlamentare “Sicilia Democratica” è stato rappresentato dal suo Presidente, che si è associato alle conclusioni dell'Ufficio di controllo.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 220.508,95 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 176.501,11, con un saldo finale di cassa pari ad € 44.007,84, di cui € 3.360,38 per spese di funzionamento ed € 40.647,46 per spese di personale.

Premesse le osservazioni in materia di inquadramento e di livelli retributivi del personale dipendente, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Sicilia Democratica”, per l'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.



Gruppo parlamentare “Misto”

Rendiconto dell'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

All'adunanza del 15 marzo 2018, il gruppo parlamentare “Misto” è stato rappresentato dal suo Presidente, che si è associato alle conclusioni dell'Ufficio di controllo.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 184.769,80 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 147.303,36, con un saldo finale di cassa pari ad € 37.466,44, interamente costituito dal fondo relativo alle spese di funzionamento.

Premesse le osservazioni in materia di inquadramento e di livelli retributivi del personale dipendente, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Misto”, per l'esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.



Gruppo parlamentare “Centristi per Micari”

Rendiconto dell’esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

All’adunanza del 15 marzo 2018, il gruppo parlamentare “Centristi per Micari” non è stato rappresentato né dal Presidente, né da un suo delegato.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 847.630,17 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 666.863,83, con un saldo finale di cassa pari ad € 180.766,34, di cui € 50.515,19 per spese di funzionamento ed € 130.251,15 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 18/FRG/2018, il Gruppo ha ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, opportunamente rettificato attraverso la corretta contabilizzazione dei punti n. 1.1, n. 1.2 e n. 1.6 delle entrate.

Premesse le osservazioni in materia di inquadramento e di livelli retributivi del personale dipendente, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che tutte le originarie contestazioni dell’Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Centristi per Micari”, per l’esercizio 1 gennaio – 14 dicembre 2017.

Gruppo parlamentare “Arcipelago Sicilia. Movimento dei territori.

Micari Presidente”

Rendiconto dell’esercizio 19 settembre – 14 dicembre 2017.

All’adunanza del 15 marzo 2018, il gruppo parlamentare “Arcipelago Sicilia. Movimento dei Territori. Micari Presidente” è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha depositato ulteriore documentazione ed ha concluso auspicando la declaratoria di regolarità del rendiconto.

In via preliminare, si dà atto che, dopo la deliberazione istruttoria n. 18/FRG/2018, il Gruppo ha presentato *motu proprio* un nuovo prospetto di rendiconto, non richiesto dalla Sezione di controllo, con lievi differenze relative alle spese (ovverosia, € 300,81 invece che € 323,96) ed al saldo finale (€ 10.849,78, invece che € 10.826,63).

Il nuovo rendiconto finanziario espone, infatti, entrate per complessivi € 11.150,59 ed uscite per complessivi € 300,81, con un saldo finale di cassa pari ad € 10.849,78, interamente costituito dal fondo relativo alle spese di funzionamento.

Il rendiconto ha ad oggetto somme modeste e non comprende alcuna spesa per il personale. Come chiarito dal Presidente, in realtà, non è stata svolta alcuna attività, in quanto il Gruppo ha avuto una durata estremamente limitata nel tempo, compresa tra il 19 settembre e il 14 dicembre 2017; non essendo stato più rieletto nessuno, si è sciolto e non si è più ricostituito.

Il verbale di approvazione del rendiconto non è stato trasmesso.

La mancata approvazione da parte dei componenti del Gruppo, ovvero l’approvazione parziale o a maggioranza, non comportano *ex se* l’irregolarità del rendiconto, ma una diversa ripartizione delle eventuali responsabilità. Quando un rendiconto viene approvato, infatti, la responsabilità della gestione e della corretta rappresentazione contabile si trasferisce, in solido, in capo a tutti i componenti del Gruppo; di contro, in caso di mancata approvazione, ogni responsabilità ricade unicamente in capo al Presidente, ad eccezione di quelle eventuali attività compiute direttamente da uno dei deputati, delle quali potranno essere chiamati a rispondere entrambi, l’uno per aver agito in nome e per conto del Gruppo, l’altro, ricorrendone i presupposti, nella sua qualità di Presidente.

Il rendiconto in esame, tuttavia, non presenta particolari irregolarità.

In sede istruttoria, non erano stati prodotti gli estratti conto bancari completi, ma unicamente una sorta di promemoria delle (presunte) movimentazioni bancarie, privo di valenza probatoria, limitato al periodo compreso tra il 20 ottobre e il 29 dicembre 2017, dunque ad un arco di tempo successivo all'inizio della gestione e, in parte, successivo alla chiusura dell'esercizio.

Inoltre, in sede di deferimento, era stata contestata, tra le spese inserite alla voce n. 16, la regolarità dell'importo complessivo di € 230,81.

Tra le spese rendicontate, pari ad € 300,81, infatti, risultava adeguatamente documentata soltanto la somma di € 70,00 per acquisto di marche da bollo, come da ricevuta del 26.9.2017. Per il resto, in relazione all'esercizio finanziario in esame, non risultava documentata la differenza di € 230,81.


Sul punto, con la nota del 27 dicembre 2017, il Presidente aveva riferito che, a parte le marche da bollo, dell'importo di € 70,00, le spese bancarie sarebbero state pari ad € 53,96 e le imposte di registro ad € 200,00, per un totale di € 323,96.

L'Ufficio di controllo aveva però osservato, quanto alle spese bancarie, che risultava documentata unicamente la somma di € 24,66, ma che si trattava di una spesa effettuata il 29.12.2017, in data successiva alla chiusura dell'esercizio, avvenuta il 14.12.2017, sicché avrebbe dovuto confluire nel rendiconto suppletivo. In merito alle imposte di registro, rilevava che non era stata prodotta alcuna documentazione a supporto.

Nel corso dell'adunanza, il Presidente ha depositato gli estratti conto bancari completi ed il modello F24 avente ad oggetto il pagamento delle imposte, dalle quali si desume la regolarità delle spese bancarie e del versamento dell'imposta di registro, con esclusione delle spese contabilizzate in data successiva al 14 dicembre 2017, data di chiusura dell'esercizio, che dovranno essere oggetto del rendiconto suppletivo.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Arcipelago Sicilia. Movimento dei Territori. Micari Presidente", per l'esercizio 19 settembre – 14 dicembre 2017.

RENDICONTI Gruppi Parlamentari A.R.S. - ANNO 2017 - Analisi della spesa rendicontata																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	16	17	
	Spesa personale	Versioni, Riten. fis. e prev.	Rimb. spese missioni	Acquisto b. partito	Redazione stampa pubblicazioni comunicaz. web	Consulenze studi e incarichi	Postali e telegr.	Telefoniche e di trasmissione dati	Cancell. e stamp.	Libri riciclo pubblicazioni quotidiani	Attività promozionali di rappresentanza congressi ...	Acquisto e noleggio dotazioni informatic.	Spese legislative	Imp.	Altre spese	
3 Movimento Cinque Stelle	491.168,55	237.132,40	190.527,01			40.505,04	154,90	1.272,43	712,99	1.853,90	346,54		365,00		17.644,54	
2 Partito Socialista Italiano	344.938,14	181.352,00	134.668,07			17.861,63		3.010,01	369,80		7.320,00	204,98			151,65	
Grande Sud - PD Cardine popolare	315.151,92	161.639,00	117.744,26			14.328,40		312,07							21.130,19	
4 Partito Democratico	1.394.585,79	559.930,41	562.034,16	13.161,75	4.374,92	46.402,23		5.131,30	3.856,20	4.114,50	61.791,35	9.887,90	10.249,81	40.782,26	5.371,00	
5 Alternativa Popolare	532.023,13	250.558,00	207.340,00		597,00	19.738,00	7,00	2.224,00	1.673,00	2.297,00	8.640,00				38.949,13	
6 UDC Sicilia Vera	1.983,00		1.983,00													
7 Partito dei Siciliani MPA	309.688,04	157.189,33	123.790,27			6.448,37	20,00		77,40	280,99					19.693,76	
8 Forza Italia	301.206,90	173.064,00	101.581,00		15.000,00	6.688,00	251,00	1.364,00	979,00		1.435,60				944,00	
9 Democratici siciliani	219.382,13	111.909,60	82.599,27	2.913,00		5.466,79	177,65	786,32	322,64	312,00	4.890,00	290,00			8.385,44	
Partito dei Democratici per le Riforme - Sicilia Nuova	558.321,57	322.403,66	193.881,46	1.341,13		8.088,67		2.410,76	96,98			70,00	2.450,00		19.563,71	
11 Sicilia Democratica	176.501,11	79.288,00	55.190,47		6.761,36	31.653,27		1.068,81							8.581,20	
12 Gruppo Misto	147.303,36	71.562,22	59.938,81			8.501,02		398,15	818,26						6.039,70	
13 Centristi per il Futuro	666.163,43	265.148,13	159.826,04	3.280,88	75.112,74	49.697,26	10,00	2.123,31	1.857,50	607,06	9.772,00	3.404,00	1.115,00		44.931,11	
14 Arcidieghe Sicilia	300,41														300,81	
TOTALE SPESA 2017	5.351.423,38	2.819.134,82	1.810.110,73	16.074,75	51.785,82	255.485,48	619,95	29.584,36	10.803,79	9.464,05	94.384,89	13.356,88	14.300,81	48.782,26	191.695,64	
% composizione spesa 2017	100,00	52,70	33,83	0,30	0,96	4,74	0,01	0,56	0,20	0,18	1,75	0,25	0,26	0,92	3,56	
Spesa rendicontata 2016	6.082.128,57	2.997.487,09	1.646.179,32	13.565,11	42.761,64	273.698,63	1.176,69	21.101,76	18.629,76	17.331,55	62.768,40	9.130,54	37.796,32	262.588,15	156.136,04	
% composizione spesa 2016	100,00	49,28	27,38	0,22	0,70	4,49	0,02	0,35	0,31	0,28	1,03	0,15	0,62	4,32	2,57	
Variaz. 2017 su 2016	- 690.695,19	- 343.352,54	- 158.919,50	- 351,06	2.509,64	9.024,38	- 17.613,93	- 556,74	- 7.825,97	- 7.866,70	31.416,49	4.225,94	- 23.595,51		35.557,60	



§ 11. Conclusioni.

La Sezione ritiene utile rappresentare, nel quadro sinottico di cui alla tabella che precede, i dati contabili della gestione complessiva dei Gruppi parlamentari nell'esercizio finanziario 1 gennaio – 14 dicembre 2017, distinti per tipologia di spesa.

A fronte di una complessiva gestione finanziaria rendicontata pari ad € 5.391.423,38, è significativo rilevare che l'incidenza della spesa per il personale è pari al 47,56 per cento, ovvero all'86,61 per cento, se si prendono in considerazione anche i versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali (38,75%), nonché i buoni pasto (0,30 %).

I dati non sono del tutto omogenei rispetto al 2016, in quanto l'esercizio 2017 si è concluso il 14 dicembre e non comprende, pertanto, sia parte delle spese di funzionamento che, in maggior misura, gli stipendi erogati al personale per il mese di dicembre e le mensilità aggiuntive, che saranno oggetto dei rendiconti suppletivi.

Tuttavia, pur con questi limiti, si può rilevare che, rispetto all'esercizio 2016, che aveva registrato una spesa complessiva di € 6.082.118,57, vi è una diminuzione pari ad € 690.695,19, con un decremento pari ad 11,35 punti percentuali (verosimilmente ascrivibile agli emolumenti per il personale, per l'appunto in relazione al mese di dicembre 2017 ed alle mensilità aggiuntive).

Si rileva, di contro, nonostante la minore ampiezza temporale dell'esercizio finanziario, un modesto incremento delle spese per buoni pasto e per le dotazioni informatiche.

Sul fronte delle spese per il funzionamento, l'unico aumento estremamente significativo, in termini relativi, riguarda le spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento, che passano da € 62.768,40 ad € 94.134,89, con un incremento del 49,97 per cento; la loro incidenza sulla spesa totale rimane comunque piuttosto modesta (1,75%).

Dalla tabella allegata, pertanto, emerge che gran parte della spesa sostenuta dai Gruppi parlamentari è assorbita dai costi per il personale, comunque denominati.

Secondo quanto si evince dai dati del bilancio di previsione dell'A.R.S. per l'esercizio 2017, approvato nella seduta n. 418 del 18 aprile 2017 e pubblicato sul sito istituzionale, la spesa complessiva stanziata per i Gruppi parlamentari al titolo I delle spese correnti (ex cap. VI) è pari ad € 6.230.500, con una riduzione di € 700.000 rispetto al 2016. Nel corso dell'esercizio precedente, invece, era stato rilevato un aumento di € 680.000 rispetto al 2015.

Come per l'esercizio precedente, lo stanziamento è suddiviso in € 700.500 a titolo di *"contributo per il funzionamento dei Gruppi"* ed in € 5.130.000 a titolo di *"contributo ai gruppi per il relativo personale"*, *"per consentire la salvaguardia dei contratti in essere al 31 dicembre 2013"*, mentre non risulta riproposta la voce relativa alle *"spese per la dotazione strumentale, logistica e per servizi assistenza e supporto"*, che per il 2016 era stata quantificata in € 300.000. Nel 2017, si registra un ulteriore stanziamento di € 400.000, per l'attuazione della legge regionale n. 30 del 2015, con una riduzione del 50% rispetto alle somme quantificate per l'esercizio precedente; si tratta delle maggiori somme che, a norma del comma 2 dell'art. 8 *bis* della legge n. 1 del 2014, sono state destinate ai Gruppi per il *"soddisfacimento del costo complessivo relativo all'IRAP"*, *"dovuta per la XVI legislatura per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale n. 9/2015"*, ovverosia con *"i soggetti già regolamentati (...) da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana"* (comma 1), nonché con *"i soggetti con contratto in essere secondo le previsioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 1/2014, purché già contrattualizzati presso i Gruppi parlamentari alla data di entrata in vigore del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (...), a condizione che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro coi Gruppi parlamentari (...) nel corso della precedente legislatura"*.


La riduzione dei trasferimenti, pari ad € 700.000, pertanto, è dovuta alla mancata previsione delle spese per la dotazione strumentale, logistica e per i servizi di assistenza e supporto (con un risparmio di € 300.000) ed alla riduzione del contributo IRAP (di € 400.000). Il livello della spesa si attesta, così, intorno a quello raggiunto nel 2015 (con una lieve diminuzione pari ad € 20.000).

Nel complesso, il percorso virtuoso avviato nel corso degli esercizi precedenti, che nel rendiconto 2015, come evidenziato dalla deliberazione di questa Sezione n. 114/FRG/2016, aveva fatto registrare un risparmio di spesa pari ad € 99.500 rispetto all'esercizio 2014, risultava interrotto nel 2016 a causa delle maggiori spese connesse in prevalenza alle problematiche in materia di integrazioni retributive a titolo di *"rimborso IRAP"*, originate dal punto 1 della deliberazione del Consiglio di Presidenza dell'A.R.S. n. 27 del 9.2.2011. Nel 2017, grazie alla soppressione delle spese per le dotazioni strumentali e logistiche ed alla riduzione del contributo IRAP, il percorso di contenimento della spesa è stato ripreso; la presenza di ulteriori esborsi per l'imposta in questione, benché di ammontare inferiore, suggerisce però di addivenire ad una soluzione di più ampio respiro, in vista della nuova legislatura, nonché di tener conto dei

prevedibili maggiori oneri connessi all'applicazione dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014 ed alla prevedibile (e tutt'altro che auspicabile) assunzione di un maggior numero di dipendenti.

IL RELATORE

(Giuseppe di Pietro)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)



Depositato in Segreteria il **10 MAG. 2018**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

